dossier

XIX Legislatura

10 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della
I Commissione Affari Costituzionali

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it –@CD_istituzioni

Progetti di legge n. 689/0/I

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di interesse di ciascuna Commissione;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA I COMMISSIONE

- Articolo 39 *(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)* 7
- Articolo 66, comma 5, lett. *b) (Riduzioni del turn over delle autorità indipendenti e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)* 10
- Articolo 66, comma 10 *(Sostituzione del personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età)* 11
- Articolo 67 *(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)* 16
- Articolo 87 *(Misure in materia di trasformazione digitale)* 21
- Articolo 93 *(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)* 27
- Articolo 96 *(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)* 31
- Articolo 97 *(Durata dei corsi di formazione per viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato)* 33
- Articolo 98 *(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)* 35
- Articolo 99 *(Straordinari delle Forze di polizia)* 37
- Articolo 100 *(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)* 38
- Articolo 101 *(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)* 41
- Articolo 102 *(Assunzioni di personale per la polizia locale)* 44
- Articolo 103 *(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)* 45
- Articolo 113, comma 5 *(Proroga della disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 impegnati negli interventi PNRR e PNC)* 49
- Articolo 132 *(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)* 51
- Articolo 133 *(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)* 58
- Articolo 134 *(Misure correttive e poteri sostitutivi)* 61

- Articolo 145 *(Stato di previsione del Ministero dell'interno)*.....66

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE77
- Ministero dell'economia e delle finanze *(Tabella n. 2)*81
- Ministero dell'interno *(Tabella n. 8)*.....86

Sezione prima

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA I COMMISSIONE

Articolo 39
(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

L'**articolo 39 riduce** dal 26% **al 19%** l'aliquota di **detrazione** per le **erogazioni** liberali in denaro **in favore dei partiti politici**.

L'**articolo 39**, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, comporta maggiori entrate pari a 2,63 milioni di euro nel 2028 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Per l'anno 2027 non sono ascritti effetti finanziari.

L'**articolo 39** reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2026 ("**testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**").

La **lettera *a)***, novellando il comma 1 dell'articolo 15, riduce l'aliquota di detrazione dal 26 al **19%** per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del **registro nazionale dei partiti politici**, tenuto dalla **Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici**.

Gli importi per i quali opera la detrazione rimangono invariati: da euro 30 a euro 30.000.

La **lettera *b)*** interviene sul comma 5 dell'articolo 109 del testo unico, riducendo l'aliquota di detrazione dal 26% al **19%** dell'imposta sul reddito delle società per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del già richiamato registro.

Si ricorda che sono esclusi dall'agevolazione:

- le società e gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- le società e gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;

- le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (decreto legislativo n. 117 del 2026, articolo 15, comma 3).

In ogni caso, le persone fisiche non possono effettuare, in favore di un singolo partito politico, erogazioni liberali in denaro o contributi in beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui; il limite non si applica ai lasciti *mortis causa*. Analogo limite di 100.000 euro annui è previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche; in tal caso il divieto non si applica ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici (decreto-legge n. 149 del 2013, articolo 10, commi 7 e 8).

La relazione tecnica, in base ai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024, riporta una detrazione pari a 5,7 milioni di euro, totalmente riconducibili a contribuenti Irpef. La relazione stima un recupero di gettito pari a circa 1,5 milioni di euro su base annua, applicando una riduzione proporzionale della detrazione, a parità di base agevolabile e di condizioni di fruizione della detrazione.

• *Il registro nazionale dei partiti politici*

L'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 ha istituito il **registro nazionale dei partiti politici** cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti).

Nel registro sono evidenziate **due sezioni**, l'una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al **finanziamento privato in regime fiscale agevolato**, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del **due per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per l'**iscrizione al registro**, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012). La Commissione procede all'iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi indicati nell'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013[1].

[1] Gli elementi indicati dall'articolo 3 sono: l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; la cadenza delle assemblee congressuali

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 definiscono i **criteri** per l'accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l'accesso dei partiti iscritti nel registro al **finanziamento privato in regime fiscale agevolato** (articolo 10, comma 1, lettera *a)*) è richiesto che:

- abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;
- in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al **beneficio del 2 per mille** (articolo 10, comma 1, lettera *b)*) sono ammessi solo i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall'ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 medesimo, possono essere ammessi ad entrambi i benefici i partiti politici iscritti al registro:

- cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
- che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno.

nazionali o generali; le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

Articolo 66, comma 5, lett. *b)*
(Riduzioni del turn over delle autorità indipendenti e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

L'articolo 66, al comma 5, **lett. *b),*** estende al 2027 la riduzione del *turn over* già prevista per il 2025 per le autorità indipendenti individuate dalla disposizione e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione risparmi pari a 1,8 milioni di euro nel 2027 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

L'articolo 66, comma 5, lett. *b),* novellando l'art. 1, comma 829, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello agli anni 2025 e 2027. Si prevede, dunque, che le Autorità indipendenti individuate dalla disposizione[2] e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possano procedere - **per l'anno 2027 (oltre che per il 2025, come già previsto)** - ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente**.**

Per una più approfondita valutazione di tali interventi nell'ambito delle misure contemplate dall'articolo 66, si vedano le schede di lettura relative ai commi da 1 a 6 del dossier generale sulla Legge di bilancio 2027 – Volume I – Articoli 1-75. Per l'adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate, la possibilità di deroghe e la destinazione delle economie, si rimanda alla scheda di lettura relativa ai commi da 7 a 9 e 11.

[2] L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Articolo 66, comma 10
(Sostituzione del personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età)

L'**articolo 66, comma 10**, prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di sostituire, nel medesimo esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età.

La relazione tecnica afferma che la disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a spese di personale a tempo indeterminato e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite numerico delle unità cessate nella stessa annualità.

L'**articolo 66, comma 10,** modifica il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo la possibilità di **procedere ad assunzioni nelle more dell'adozione del d.P.C.m**. autorizzatorio ivi previsto.

In particolare, il sopracitato comma 4 prevede che il reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell'ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** prevede sostanzialmente che, fino all'adozione del suddetto d.P.C.m., le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere alla sostituzione, in ciascun esercizio finanziario, del personale dei propri ruoli collocato a riposo nel medesimo esercizio per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla vigente disciplina previdenziale. Le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei predetti collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un numero di unità non

superiore a quelle cessate dal servizio nell'annualità stessa, dandone evidenza nei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale assunto e i relativi oneri.

Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione si affianca a quanto previsto dal comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Tale comma consente ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La facoltà assunzionale, fissata originariamente per gli anni 2010 e 2011, è stata successivamente determinata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 1, comma 825, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) aveva ridotto tale facoltà al 75 per cento per il solo anno 2026. La riduzione è stata soppressa dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ristabilendo la facoltà assunzionale al 100 per cento anche per l'anno 2026.

- ***Il turn over nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

Il *turn over* consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.

Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, il blocco del *turn over* ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.

La legge finanziaria del 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il comma 523 dell'articolo 1, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i

Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 112 del 2008 che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.

La legge finanziaria del 2009, legge 23 dicembre 2008, n. 191, ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l'articolo 2, comma 208, introducendo l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.

In ultimo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno introdotto una proroga al *turn over* nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.

Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 percento del turn over complessivo.

Con la legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'articolo 1, comma 825, lettera a), ha fissato la facoltà assunzionale di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella misura del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027. Successivamente, la legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1, comma 303, ha soppresso la riduzione prevista per l'anno 2026, ripristinando la misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state

autorizzate in ultimo dal d.P.C.m. 7 maggio 2026, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 66, comma 10, dell'**A.C. 3174-*bis*
Art. 35 *(Reclutamento del personale)*	Art. 35 *(Reclutamento del personale)*
(...)	(...)
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Periodo soppresso. Periodo soppresso. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.	4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. *Periodo soppresso. Periodo soppresso.* A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. **Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere alla sostituzione, in**

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 66, comma 10, dell'**A.C. 3174-*bis*
	ciascun esercizio finanziario, del personale appartenente ai propri ruoli che, nello stesso esercizio finanziario, sia stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla vigente disciplina previdenziale, nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei predetti collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque nei limiti di un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6. Le predette amministrazioni comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale assunto ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
(...)	(...)

Articolo 67
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

L'**articolo 67** interviene in materia di **adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato**, nonché dei **magistrati**, degli **avvocati** e dei **procuratori dello Stato**, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi ed **escludendo** dal sistema di adeguamento annuale il personale della **carriera prefettizia** e della **carriera diplomatica**.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.

Il **comma 1** novella l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 che reca disposizioni sulla **revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato**.

Nel dettaglio, con una modifica al comma 1 dell'articolo 24, si esclude il personale della **carriera prefettizia** e della **carriera diplomatica** dal meccanismo di **adeguamento annuale di diritto** degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi.

Si ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 24 prevede, al comma 1, che tale adeguamento annuale si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di diritto agli stipendi, all'indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica. L'adeguamento annuale avviene in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Si evidenzia che la formulazione del comma 1, che per la carriera prefettizia richiama il solo "personale dirigente" e per la carriera diplomatica il "personale" nel suo complesso, riflette l'assetto delle due carriere al momento dell'approvazione della norma. La carriera diplomatica, infatti, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo. I gradi della carriera diplomatica sono: ambasciatore; ministro plenipotenziario; consigliere di ambasciata; consigliere di

legazione; segretario di legazione (articolo 101 del d.P.R. n. 18 del 1967). La carriera prefettizia, invece, era articolata, prima del decreto legislativo n. 139 del 2000, in qualifiche direttive, disciplinate dal d.P.R. n. 340 del 1982, e qualifiche dirigenziali, alle quali soltanto si riferiva il meccanismo di adeguamento automatico. Con il decreto legislativo n. 139 del 2000 la carriera prefettizia è divenuta "unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte" (articolo 1) e si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto (articolo 2).

Con riferimento all'aumento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, è da ultimo intervenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il D.P.C.M 13 luglio 2026.

Si ricorda, infine, che l'articolo 23, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001 (Recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia) e l'articolo 26, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi) hanno stabilito la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 relative al trattamento economico con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e alla carriera prefettizia.

La disposizione in esame specifica, inoltre, che l'adeguamento deve avvenire in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, **in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle categorie** di pubblici dipendenti contrattualizzati, da esse conseguiti nell'anno precedente sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, **al netto delle componenti arretrate**.

Per effetto di tale modifica, pertanto, ai fini dell'adeguamento degli stipendi del personale non contrattualizzato, deve tenersi conto degli aumenti medi, calcolati dall'ISTAT, ottenuti l'anno precedente dai dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, calcolati con la media ponderata per numero di dipendenti di ciascuna categoria e senza considerare anche gli arretrati nella base di calcolo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'utilizzo della media ponderata è volto a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse. La Relazione osserva, inoltre, come gli arretrati non siano computati nella base di calcolo al fine di evitare duplicazioni, atteso che gli stessi sono già presi in considerazione nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Viene, altresì, modificato il comma 4 dell'articolo 24, ai sensi del quale il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo trova applicazione anche per i **magistrati**, gli **avvocati** e i **procuratori dello Stato**, ai fini del calcolo dell'**adeguamento triennale**, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981.

Il sopra citato comma 4, nel testo attualmente vigente, estendendo il meccanismo di adeguamento automatico anche alle sopra menzionate categorie, precisa che, ai fini del calcolo di tale adeguamento (triennale), si tenga conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. Si ricorda, a tale proposito, che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale. Sono presi in considerazione, a tal fine, i benefici medi *pro capite* dei comparti amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza. Tale meccanismo è finalizzato, secondo la giurisprudenza (v. *infra*), a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sancite dall'articolo 104, primo comma, della Costituzione.

La modifica al comma 4 fa salvo l'articolo 2 della legge n. 27 del 1981 per quanto non diversamente disposto dall'intero articolo 24 e non più dal solo comma 1 (per la *ratio* dell'intervento si rinvia alla ricostruzione della sentenza n. 14271 del 2026 del TAR Lazio qui di seguito proposta).

Viene, inoltre, specificato che gli **incrementi medi** *pro capite* sulla base dei quali parametrare gli adeguamenti sono quelli **conseguiti nel triennio precedente** dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del **personale destinatario dell'adeguamento annuale** previsto dal già richiamato comma 1 dell'articolo 24. Tali incrementi devono essere calcolati con il **criterio della media ponderata con la consistenza numerica** delle altre categorie del pubblico impiego. Inoltre, resta ferma la base di calcolo, costituita dal trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, da cui vengono **escluse**, anche in tal caso, le **componenti arretrate**.

Ne consegue, dunque, che l'adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato è determinato sulla base degli incrementi medi del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, ottenuti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione dei

destinatari dell'adeguamento annuale del comma 1, al netto degli arretrati e con media ponderata per il numero dei dipendenti di tali categorie.

Si ricorda che, ai sensi del già citato articolo 2 della legge n. 27 del 1981, la percentuale dell'adeguamento stipendiale triennale del personale di magistratura ed equiparati è determinata, entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Al riguardo, è da ultimo intervenuto il D.P.C.M 3 giugno 2024.

Si rappresenta che la **sentenza n. 14271 del 2026 del TAR Lazio**, accogliendo il ricorso promosso da magistrati ordinari, ha annullato la nota ISTAT del 24 aprile 2024 e il D.P.C.M. 3 giugno 2024 che ha disposto l'adeguamento triennale 2021-2023 delle retribuzioni dei magistrati, fissandolo nella misura del 6,69 per cento dal 1° gennaio 2024. Il contenzioso trae origine dalla metodologia elaborata dall'ISTAT per calcolare un nuovo indicatore per l'adeguamento triennale, comunicata alla Presidenza del Consiglio con nota dell'11 gennaio 2021 e condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 24 novembre 2020. Il modello, già applicato al triennio 2018-2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con l'impugnata nota del 24 aprile 2024, ha costituito la base dell'adeguamento disposto con il D.P.C.M. 3 giugno 2024. In particolare, i ricorrenti, sostenendo la specialità del comma 4 dell'articolo 24 che, a differenza del comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento al trattamento economico complessivo e a tutte le altre categorie del pubblico impiego e non alle sole voci retributive e alle categorie contrattualizzate, hanno dedotto che tale modello:

- includesse nel calcolo degli incrementi conseguiti nel triennio precedente soltanto alcune voci di natura strettamente retributiva, anziché l'intero trattamento economico complessivo, non considerando anche le voci accessorie e variabili né gli arretrati derivanti da rinnovi contrattuali o da passaggi di qualifica;
- non tenesse conto degli incrementi conseguiti nel triennio precedente dalla categoria dei dipendenti non contrattualizzati e, nell'ambito di quelli contrattualizzati, considerasse solo un numero determinato di categorie;
- utilizzasse la media ponderata in luogo della media aritmetica degli incrementi *pro capite*, attribuendo in tal modo a ciascuna voce un peso specifico calcolato in base al numero di lavoratori appartenenti alla specifica categoria contrattuale considerata.

Richiamando le sentenze nn. 6003 e 6004 del 2025 del Consiglio di Stato, il TAR ha stabilito, sulla base del tenore letterale degli articoli 24, comma 4, della legge n. 448 del 1998 e 2 della legge n. 27 del 1981, che il metodo di calcolo deve considerare il trattamento economico complessivo, comprensivo delle voci accessorie e variabili e degli **arretrati**, includere **tutte le categorie del pubblico impiego**, contrattualizzate e non contrattualizzate, senza che l'ISTAT possa delimitarne la platea e deve applicare la **media aritmetica** tra categorie, senza ponderazione per la consistenza numerica.

Invero, le citate sentenze del Consiglio di Stato hanno affermato che il comma 4 dell'articolo 24 fa riferimento al trattamento economico complessivo, nozione più ampia della retribuzione in senso stretto, che comprende ogni somma corrisposta al dipendente per il servizio prestato, anche priva di funzione direttamente remuneratoria, come le indennità di missione o di servizio all'estero; il comma 1 del medesimo articolo, per le altre categorie non contrattualizzate, richiama invece le sole voci retributive, e la differenza lessicale conferma la volontà del legislatore. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto erronea l'esclusione degli arretrati dal computo degli incrementi medi, perché porta a considerare come mai avvenuti gli incrementi dell'anno in cui sono maturati e pone a carico dei magistrati i ritardi della contrattazione collettiva: essi vanno computati secondo il criterio di competenza, con eventuali conguagli. Tali sentenze hanno, peraltro, evidenziato come la legge non preveda la media ponderata: l'incremento da considerare è quello delle altre categorie e non dei singoli dipendenti, e l'articolo 2, comma 2, della legge n. 27 del 1981 fa riferimento ai benefici medi *pro capite* dei comparti. I benefici individuali rilevano all'interno di ciascuna categoria, e la media tra categorie è poi aritmetica, a prescindere dal fatto che in concreto i due metodi possano condurre a risultati simili. Si afferma, infine, che la normativa non attribuisce all'ISTAT alcun potere di delimitare la platea delle categorie da monitorare, che comprende tutte le altre categorie del pubblico impiego, anche non contrattualizzate.

Il Consiglio di Stato ha, dunque, rilevato la diversità della disciplina prevista per il personale di magistratura dal comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, sia sotto il profilo della periodizzazione, che è triennale anziché annuale, sia con riguardo alla base di computo, per il quale si fa espresso riferimento alle "altre categorie del pubblico impiego" – laddove, invece, il comma 1 del medesimo articolo 24 per il pubblico impiego non contrattualizzato si riferisce agli aumenti conseguiti nell'anno precedente "dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati". Ad avviso del Consiglio di Stato, la diversità di disciplina è indice di una volontà legislativa di riservare al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale di magistratura delle caratteristiche di specialità, che trova giustificazione nel valore della funzione giurisdizionale e nella necessità di attuare anche per tale via il precetto della indipendenza degli organi ad essa preposti.

Il TAR Lazio ha, pertanto, annullato gli atti impugnati, riconoscendo il diritto dei ricorrenti al corretto calcolo dell'adeguamento stipendiale e condannando le amministrazioni ad adottare nuove determinazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza. Il giudice ha, inoltre, stabilito la conservazione dell'efficacia del DPCM annullato nelle more del riesercizio del potere e l'irripetibilità degli emolumenti già corrisposti.

Il **comma 2** prevede che la disposizione in esame **entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione** del provvedimento in esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in deroga quindi a quanto previsto in via generale dall'articolo 157 che prevede, come di consueto per la legge di bilancio, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

Articolo 87
(Misure in materia di trasformazione digitale)

L'**articolo 87** dispone il **trasferimento della società 3-I S.p.A.**, che fornisce servizi informatici e ISTAT, INPS e INAIL, alla **Sogei S.p.A.**
Inoltre, la Sogei subentra nelle funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative al **nodo eIDAS italiano,** all'**Indice degli indirizzi della p.a.** (IPA) e all'**Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato** (INAD).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto. La clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 dell'**articolo 87** è ascrivibile, secondo quando riportato dalla relazione tecnica, alla presenza di un patrimonio netto positivo di 3-I S.p.A., nonché alla presenza di sufficienti disponibilità liquide per la realizzazione dell'operazione.

Con il fine di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici strategici, e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione dell'ecosistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, il **comma 1** dispone un'operazione di **trasferimento**, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della **società 3-I S.p.A.** alla **Sogei.** L'operazione si deve effettuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

- ***Società 3-I S.p.A.***

La società 3-I è una società *in house* a capitale interamente pubblico soggetta al controllo analogo da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il capitale sociale è detenuto dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT (da cui le tre I della denominazione della società) nelle seguenti proporzioni: INPS detiene una quota pari ad euro 22.050.000 pari 49% del capitale sociale; INAIL euro 13.500.000 (30%); ISTAT euro 9.450.000 (21%).

Secondo quanto previsto dallo statuto, la società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, funzionali all'adempimento dei compiti

istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali principalmente di INPS, INAIL e ISTAT.

L'istituzione di una nuova società (*NewCo*) dedicata a *Software development & operations management* per sostenere l'aggiornamento digitale delle amministrazioni centrali era prevista dalla riforma 1.2 della Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A." della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), avente ad oggetto interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della pubblica amministrazione al fine di garantire ai cittadini e alle imprese l'erogazione di servizi più efficienti e universalmente accessibili.

Il D.L. 36/2022 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (art. 28) ha autorizzato la costituzione della *NewCo* denominata 3-I spa. Con il DPCM 5 agosto 2022 è stato approvato lo statuto di 3-I Spa. Sono stati nominati i componenti del CDA e del Collegio Sindacale. Il 16 dicembre 2022 la società è stata iscritta al registro delle imprese.

- ***Sogei***

La Sogei - Società generale d'informatica S.p.A., è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974.

Attualmente, la Sogei è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Essa opera sulla base del modello organizzativo dell'*in-house providing*.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la Sogei ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF e alle Agenzie fiscali, tra cui:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, compreso il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del D.Lgs. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogei, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni

internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Per un aggiornamento completo dell'attività di Sogei si veda Corte dei conti, Sez. controllo sugli enti*, Relazione SOGEI per l'esercizio 2024*, 8 giugno 2026, DOC. XV, n. 582.

La Sogei eroga servizi informatici, oltre che per il Ministero dell'economia e delle Agenzie fiscali, anche in favore di altre amministrazioni, in virtù di specifici provvedimenti. Tra queste si ricordano i ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Ambiente, della Salute, dell'Istruzione, della Cultura, delle Infrastrutture e Trasporti, la Presidenza del Consiglio, il CSM, l'ACN, l'Avvocatura dello Stato.

Il comma 2 dispone che la **Sogei** subentri in alcune funzioni attualmente svolte dall'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID),** ed in particolare a quelle relative alla gestione:

- del **nodo eIDAS italiano** per la circolarità delle identità digitali fra gli Stati membri dell'Unione europea; stabilendo che il subentro sia comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183;

Il nodo eIDAS (*electronic identification and trust services*) è la piattaforma tecnologica che consente l'interoperabilità transfrontaliera delle identità digitali e permette a tutti i cittadini europei di accedere ai servizi *online* degli Stati membri tramite la propria identità digitale nazionale. La piattaforma è stata istituita in attuazione del Regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento (UE) 2014/910, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183, c.d. eIDAS 2). Il Regolamento promuove la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni europee rendano accessibili i propri servizi al di fuori dei confini nazionali attraverso le identità digitali degli Stati membri. Inoltre, fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e PA e promuove la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'UE.

L'AgID in raggruppamento con Infocert S.p.a., Politecnico di Torino, Telecom Italia S.p.a., si è aggiudicata il finanziamento per la realizzazione del nodo eIDAS italiano che si è concretizzato nel maggio 2017.

- dell'**Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione** e dei gestori di pubblici servizi – IPA e all'**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD).

L'articolo 3-*bis* CAD pone l'obbligo alle p.a., ai gestori di servizi pubblici, alle società a controllo pubblico, ai professionisti iscritti agli albi e i soggetti iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato).

La pubblicità dei domicili digitali è assicurata con la creazione di due elenchi, denominati "indici" che raccolgono i domicili digitali: uno riservato alle imprese e ai professionisti denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico (art. 6-*bis* CAD) e uno alle p.a. e ai gestori di servizi pubblici denominato Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico (art. 6-*ter* CAD). Il primo è realizzato e gestito dalle Camere di commercio, il secondo dall'AgID.

È previsto poi un terzo elenco pubblico, a carattere facoltativo, denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese realizzato e tenuto dall'AgID (art. 6-*quater* CAD)

Le **modalità di esecuzione** del **trasferimento** *de quo* sono definite dai commi 3 e 4.

In particolare, il **comma 3** dispone che il trasferimento di 3-I a Sogei sia realizzato per un **importo** corrispondente al **patrimonio netto** di 3-I risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a 4 mesi dall'operazione, approvata dal consiglio di amministrazione della medesima 3-I, previo parere favorevole del collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal consiglio di amministrazione di Sogei.

La norma individua, pertanto, quale **criterio di determinazione del corrispettivo** per il trasferimento della totalità delle azioni, il valore del patrimonio netto contabile (***book value***), in luogo del valore economico di mercato *(market value*).

Tale criterio, non prevedendo il ricorso a metodologie di valutazione economica fondate sulla redditività prospettica e sull'avviamento, consente di determinare il prezzo dell'operazione sulla base di elementi patrimoniali oggettivi e verificabili, coerentemente con la natura pubblica dei soggetti coinvolti e con le finalità di razionalizzazione societaria perseguite dalla disposizione.

Ai sensi del **comma 4** Sogei, entro 60 giorni successivi al trasferimento, mediante girata sul certificato azionario, provvede a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-I ed a **modificare lo statuto della** medesima società prevedendo anche un nuovo assetto organizzativo delle attività.

A tale riguardo, l'articolo 2355, secondo comma, del codice civile, stabilisce che il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il medesimo comma 4 introduce, inoltre, uno specifico **regime di esenzione fiscale**, stabilendo che tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento sono esenti dall'imposizione fiscale, diretta e indiretta, e dalle tasse.

La previsione è finalizzata ad assicurare la **neutralità fiscale** dell'operazione di riassetto delle partecipazioni pubbliche, da intendersi, nel caso di specie, quale esenzione dagli oneri tributari direttamente connessi al trasferimento, evitando che l'operazione, disposta per finalità di riorganizzazione del settore pubblico, determini l'insorgenza di obbligazioni tributarie a carico dei soggetti coinvolti.

La disposizione stabilisce, altresì, che i **componenti in carica** del **consiglio di amministrazione** della **società trasferita decadano dalla data di girata sul certificato azionario**, senza applicare l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, dall'organo competente a nominarli, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Tale disposizione codicistica disciplina, tra l'altro, la revocabilità degli amministratori e il diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca intervenga senza giusta causa. La previsione speciale contenuta nel comma 4 determina, pertanto, la cessazione automatica dalla carica degli amministratori in conseguenza del trasferimento delle partecipazioni, escludendo l'applicazione della disciplina ordinaria della revoca prevista dal richiamato articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

Con riferimento alle modalità di attuazione del trasferimento (commi 3 e 4), la relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che **Sogei**, **in qualità di capogruppo**, **potrà estendere a 3-I S.p.A. le politiche, i regolamenti interni, gli atti negoziali aziendali**, ivi inclusa - a titolo esemplificativo - la convenzione sottoscritta tra Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. per le acquisizioni di beni e servizi strumentali, e strutturare i rapporti infragruppo sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti, nonché i tempi e le

modalità di realizzazione delle attività, per l'erogazione di servizi infrastrutturali finalizzati all'erogazione delle attività di cui al comma 5.

All'esito del trasferimento **Sogei S.p.A. dovrà modificare lo statuto**, prevedendo l'assetto societario di 3-i S.p.A. secondo **canoni di efficienza ed efficacia gestionale tipica di un gruppo**, e rinnovare il consiglio di amministrazione della medesima 3-i S.p.A. sulla base del nuovo quadro normativo. Il corrispettivo è determinato in misura pari al patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale aggiornata, approvata dagli organi competenti.

Il **comma 5** assicura la continuità delle prestazioni rese in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita con SOGEI di **nuove convenzioni** di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione delle prestazioni.

Il comma 6 dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 28 del D.L. 36/2022 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR che aveva autorizzato la costituzione della società 3-I spa (si veda il *box* sopra).

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

L'**articolo 93** introduce nell'ordinamento la nuova figura di **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**. La norma autorizza il reclutamento di un contingente massimo di **600 unità per l'anno 2027** e di **1000 unità a decorrere dall'anno 2028**.

L'**articolo 93** prevede una spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

La disposizione introduce nel Codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**. Tale personale svolge un servizio temporaneo, della durata di un anno, può essere ammesso, a domanda, a rafferma biennale e gode di una significativa riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma.

L'articolo in esame, composto da un unico comma, disciplina la nuova figura e ne stabilisce anche contingente ed oneri, introducendo, oltre ad un consistente numero di novelle, venti nuovi articoli nel COM.

Si valuti la corrispondenza del titolo dell'articolo rispetto al suo contenuto normativo.

Le **lettere da *a*) a *d*)** contengono misure di coordinamento, volte a introdurre la nuova figura di carabiniere ausiliario nella struttura dell'Arma. In particolare, la lettera *a)* ricomprende i carabinieri ausiliari della riserva volontaria nella categoria dei militari di truppa (art. 627 COM); mentre la lettera *b)*, tra l'altro, equipara il grado di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere (art.631 COM).

La **lettera *e)*** introduce la nuova sezione II nel Capo VIII (*Carabinieri*) del Titolo II (*Reclutamento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di cinque nuovi articoli (dal 709-*bis* al 709-*sexies)*.

In particolare:

- l'articolo 709-*bis* stabilisce come requisiti per il reclutamento un'età massima di ventisei anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale;

- l'articolo 709-*ter* rinvia a una determinazione del Comandante generale dell'Arma la definizione delle modalità di reclutamento;
- l'articolo 709-*quater* estende i benefici non economici previsti per il servizio militare di leva anche ai carabinieri ausiliari della riserva che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi;
- l'articolo 709-*quinquies* prevede l'inserimento nei bandi per il reclutamento di una riserva, nel limite massimo del 10 per cento, per determinate categorie (diplomati presso le scuole militari, assistiti dall'Opera nazionale per gli orfani dei carabinieri, figli di militari deceduti in servizio);
- l'articolo 709-*sexies* introduce, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma, una riserva di posti nel limite massimo del 30 per cento in favore dei carabinieri ausiliari che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito. Nelle graduatorie si tiene inoltre conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio e delle eventuali specializzazioni acquisite.

La **lettera *f)*** contiene norme di coordinamento**.**

La **lettera *g)***, introduce una nuova sezione del Capo X (*Carabinieri*) del Titolo III (*Formazione e addestramento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di quattro nuovi articoli (dal 785-*bis* al 785-*quinquies).*

In particolare:

- l'articolo 785-*bis* disciplina la formazione dei carabinieri ausiliari della riserva, demandando al Comandante generale dell'Arma la definizione dell'*iter* formativo e prevedendo l'applicazione delle disposizioni concernenti la licenza ordinaria previste per il personale in formazione;
- l'articolo 785-*ter* istituisce il corso di formazione, di durata non superiore a tre mesi, disciplinando il conseguimento della nomina e gli effetti dell'ammissione al corso per il personale già appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia;
- l'articolo 785-*quater* stabilisce che la ferma volontaria sia della durata di un anno;
- l'articolo 785-*quinquies* prevede la sospensione dalla nomina a carabiniere ausiliario, nei casi di: rinvio a giudizio o ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo; sottoposizione a determinati procedimento disciplinare; sospensione dal servizio e licenza straordinaria di convalescenza.

La **lettera *h)*** introduce nel COM l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La disposizione prevede che tale personale sia impiegato, oltre che nei compiti di carattere militare, anche in attività operative e addestrative presso i reparti dell'Arma, sul territorio nazionale e di massima su base regionale. Il Comandante generale è competente a definirne i profili di impiego. A tale personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

La **lettera *i*)** contiene norme di coordinamento.

La **lettera *l)*** introduce la nuova sezione IV-bis nel Capo IV (*Servizio temporaneo*) del Titolo V (*Stato giuridico e impiego*) del medesimo Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di sei nuovi articoli (dal 952-*bis* al 952-*septies*).

In particolare:

- l'articolo 952-*bis* stabilisce che i carabinieri ausiliari possono essere ammessi, a domanda, a una rafferma biennale, prolungabile per il tempo necessario al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento. Criteri e modalità dell'ammissione alla rafferma sono disciplinati dal Comandante generale dell'Arma;
- l'articolo 952-*ter* reca una disciplina speciale per il personale che perda l'idoneità fisio-psico-attitudinale in conseguenza di ferite o lesioni riportate in servizio;
- l'articolo 952-*quater* prevede che i carabinieri ausiliari siano posti in congedo illimitato alla scadenza del termine della ferma o della rafferma o in caso di proscioglimento, escluso il proscioglimento per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;
- l'articolo 952-*quinquies* disciplina i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, che sono, tra gli altri: la perdita dell'idoneità psico-fisica; il mancato superamento dei corsi di formazione; motivi disciplinari e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre alla domanda dell'interessato;
- l'articolo 952-*sexies* individua ulteriori casi di proscioglimento a domanda, quali, tra l'altro: l'assunzione presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati, gravi motivi familiari e ne disciplina il relativo procedimento;
- l'articolo 952-*septies* disciplina il proscioglimento del personale non più idoneo al servizio per ferite o lesioni non dipendenti da causa di servizio.

Le **lettere da *m)* a *s)*** estendono ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria alcune discipline previste per altre categorie di personale militare, e in particolare:

- la disciplina concernente il richiamo in servizio, con il medesimo stato giuridico dei carabinieri effettivi (lettera *m)*, che modifica l'art. 988 del COM);
- la disciplina concernente la documentazione caratteristica, valutativa e matricolare prevista per il personale volontario delle Forze armate (lettera *n)*, che modifica all'art. 1013 del COM);
- le disposizioni concernenti i permessi riconosciuti ai volontari in ferma prefissata (lettera *o)*, che modifica l'art. 1501 del COM);
- la disciplina della licenza ordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata annuale e triennale (lettera *p),* che modifica l'art. 1502 del COM);
- la disciplina della licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata (lettera *q),* che novella l'art. 1503 del COM);

- la disciplina della licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente prevista per i volontari in ferma prefissata (*lettera r*), che modifica l'art. 1504 del COM);
- la disciplina relativa ai premessi speciali notturni, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata (lettera *s)*, che modifica l'art. 1505 del COM).

La **lettera *t)*** introduce il nuovo Titolo III-bis, al Libro VI (*Trattamento economico, assistenza e benessere*), con tre nuovi articoli (dal 1799-*bis* al 1799- *quater*).

In particolare:

- l'articolo 1799-*bis* disciplina la retribuzione base dei carabinieri ausiliari, riconoscendo, durante la ferma, stipendio e assegni pari al 65 per cento di quelli spettanti ai carabinieri in ferma volontaria e, durante la rafferma, il trattamento economico integrale dei carabinieri in ferma volontaria;
- l'articolo 1799-*ter* disciplina il trattamento economico accessorio dei carabinieri ausiliari, prevedendo che le ore di servizio oltre l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario, secondo i termini e le modalità stabiliti per i carabinieri in ferma volontaria. Ai carabinieri ausiliari della riserva possano essere attribuite eventuali indennità connesse al particolare tipo di impiego, comprese le indennità di rischio, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria. È invece esclusa la corresponsione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento;
- l'articolo 1799-*quater* estende le disposizioni sui rimborsi in caso di revoca o richiamo dalla licenza, alle condizioni dei volontari in ferma prefissata.

La **lettera *u)*** introduce nel COM il nuovo articolo 2157-bis che:

- disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari, equiparandolo a quello degli allievi dei corrispondenti corsi militari (comma 1);
- autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità annue a decorrere dal 2028 (comma 2);
- provvede all'autorizzazione per la spesa prevista (comma 3).

Anche sotto un profilo definitorio, si valuti quanto la nuova figura di carabiniere ausiliario possa essere considerata "riserva", nozione che usualmente definisce contingenti di personale dotato di esperienza militare pregressa o di particolari competenze tecniche, richiamabile periodicamente o in caso di necessità.

Articolo 96
(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

L'**articolo 96** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale destinati al finanziamento di **successivi provvedimenti normativi** volti a istituire figure di **personale ausiliario della riserva volontaria** presso la **Guardia di finanza**, la **Polizia di Stato** e il **Corpo di polizia penitenziaria**.

L'**articolo 96** prevede interventi di parte corrente per circa **21,6 milioni** di euro per l'anno **2027, 108 milioni** di euro per l'anno **2028** e **210,1 milioni** di euro per l'anno **2029**, nonché interventi in conto capitale per circa **52,5 milioni** di euro per l'anno **2027** e **38,9 milioni** di euro per l'anno **2028**.

L'**articolo 96**, costituito da un unico comma, istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi sono finalizzati all'**adozione di specifici provvedimenti normativi** volti a istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del **Corpo della guardia di finanza**, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della **Polizia di Stato** e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del **Corpo di polizia penitenziaria**.

La disposizione non disciplina direttamente le nuove figure di personale ausiliario, ma demanda la loro istituzione a **successivi specifici provvedimenti normativi**, dei quali i fondi in esame sono destinati ad assicurare la relativa copertura finanziaria. Non sono pertanto definiti, tra l'altro, i requisiti e le modalità di reclutamento degli ausiliari, la durata del relativo servizio, il loro stato giuridico ed economico, le modalità di impiego, né le funzioni e le qualifiche eventualmente attribuite agli stessi.

Si segnala che l'articolo 93 del presente provvedimento disciplina la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria, recando già specifiche previsioni relative, tra l'altro, al reclutamento, alla durata del servizio, all'impiego e alle funzioni del personale interessato (per approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda).

Inoltre, si ricorda che, secondo quanto disciplinato al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono **Forze di polizia**, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- la Polizia di Stato;
- l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria[3], la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica.

La dotazione del **fondo di parte corrente** è pari a:

- euro 21.615.871 per l'anno **2027**;
- euro 108.046.946 per l'anno **2028**;
- euro 210.142.070 per l'anno **2029**;
- euro 277.804.027 per l'anno **2030**;
- euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031.

La dotazione del **fondo di conto capitale** è pari a:

- euro 52.540.000 per l'anno **2027**;
- euro 38.915.100 per l'anno **2028**.

[3] Similmente alla Polizia penitenziaria, il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 prevede che anche il Corpo forestale dello Stato rientri nel novero delle Forze di polizia. Tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016 ("Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), il Corpo è oggi confluito nell'Arma dei carabinieri.

Articolo 97
(Durata dei corsi di formazione per viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato)

L'**articolo 97** proroga al 31 dicembre 2027 il termine per avviare i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato, la cui durata possa essere ridotta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Nonché determina le corrispettive risorse finanziarie, posto che a fronte della minore durata del corso, si ha un'acquisizione anticipata della qualifica di viceispettore.

L'**articolo 97** prevede intervento pari a un importo è di **3.795.197 euro per l'anno 2028 e 11.385.574 euro per l'anno 2029**.

L'**articolo 97** dispone sulla **durata dei corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato**.

Il contenuto della sua previsione consiste nella **proroga** di un termine.

Il termine originario – 31 dicembre 2026 – è posticipato **al 31 dicembre 2027**.

Si tratta del termine di avvio dei corsi sopra ricordati, la cui durata possa essere oggetto di **riduzione da parte del Capo della polizia**-direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto.

Tale facoltà gli è stata attribuita dall'articolo 2-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Esso ha definito, al contempo, un perimetro temporale per la riduzione della durata dei corsi. Questa non può essere inferiore a dodici mesi, per gli aspiranti viceispettori; a nove mesi, per gli aspiranti viceispettori tecnici.

Nonché ha previsto, ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, che la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico sia aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata.

Si legge nella relazione tecnica che la disposizione di proroga che si viene a porre concerna un solo corso, per 1.000 unità, da avviare nel 2027 e destinato ai vincitori della procedura concorsuale indetta con il bando del 19 gennaio 2026, per i viceispettori che espletano funzioni di polizia (per i viceispettori tecnici, per il 2027 non è previsto l'avvio di alcun corso di formazione).

La disposizione comporta un maggior costo derivante dall'anticipata acquisizione della qualifica di viceispettore.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata sulla base dell'andamento delle ultime procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di allievi viceispettori. Se ne trae una stima di circa 700 candidati già appartenenti alla Polizia di Stato, e di 300 non già appartenenti.

Per questi ultimi, il maggior onere è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e la paga da allievo viceispettore per un periodo di dodici mesi (il tempo di durata del corso).

Per i primi, già appartenenti all'amministrazione, collocati per la durata del corso in posizione di aspettativa speciale con conservazione del trattamento economico già fruito, il maggior onere è dato dal differenziale fra il trattamento della qualifica di vice ispettore e quello della qualifica di provenienza (sovente quella di vice sovrintendenza, nelle più recenti tornate concorsuali).

Ne segue una spesa, che la disposizione autorizza, di **3,7 milioni per l'anno 2028 e 11,3 milioni per l'anno 2029**.

Articolo 98
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

L'**articolo 98** reca un incremento di complessivi 90,8 milioni – decorrenti dal 2027 – dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

L'**articolo 98** prevede intervento pari a **90.841.770 euro a decorrere dall'anno 2027**.

L'**articolo 98** destina risorse (per complessivi 90,8 milioni) destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del **personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare**, con decorrenza **dal 2027**.

L'incremento è ripartito tra le Forze di polizia nel modo seguente:

- 32,7 milioni per l'Arma dei Carabinieri;
- 17,6 milioni per il Corpo della Guardia di finanza;
- 29,2 milioni per la Polizia di Stato;
- 11,2 milioni per il Corpo di polizia penitenziaria.

La disposizione richiama il principio di specificità del ruolo e delle funzioni riconosciuto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Esso recita: "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

I fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia sono allocati negli stati di previsione dei rispettivi Ministeri competenti.

Nel prospetto che segue sono riportati: il Corpo di polizia, lo stato di previsione e i capitoli di interesse con l'indicazione dello stanziamento di competenza ivi previsto nel disegno di legge di bilancio integrato (interventi di Sez. I e Sez. II).

Corpo di Polizia	Stato di previsione	Cap.	Stanziamento
Carabinieri	Difesa	4800/4	197.561.573
Carabinieri	Difesa	2851/7	14.236.541
Guardia di finanza	Economia e finanze	4201/4	64.826.151
Guardia di finanza	Economia e finanze	4219/4	36.630.406
Polizia di Stato	Interno	2501/12	193.050.794
Polizia penitenziaria	Giustizia	1891	77.045.808
Polizia penitenziaria	Giustizia	2001/4	32.980
Polizia penitenziaria	Giustizia	2091	2.546.189

Articolo 99
(Straordinari delle Forze di polizia)

L'**articolo 99** destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria.

L'**articolo 99** prevede interventi pari a un importo di **50 milioni per l'anno 2027**.

L'**articolo 99** destina **50 milioni per l'anno 2027** alla remunerazione delle prestazioni di **lavoro straordinario** già rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

Si tratta delle **Forze di polizia** individuate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'articolo 16.

Le risorse complessive (50 milioni) sono ripartite come segue:

a) Polizia di Stato: 19 milioni;
b) Arma dei carabinieri: 19 milioni;
c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni.

La disposizione è posta in deroga alle norme limitative sulla misura degli emolumenti accessori per il personale pubblico, anche dirigenziale (all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Quel limite generale vigente – qui derogato – prevede che l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In deroga al medesimo limite generale vigente e con riferimento ad annualità precedenti, autorizzazioni di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, sono state: 110 milioni per l'anno 2024, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 155 del 2024; 61 milioni per l'anno 2025, con l'articolo 3-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 156 del 2025; 50 milioni per l'anno 2026, con l'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2026.

Articolo 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

L'**articolo 100** interviene sull'operazione **"Strade sicure", prorogando fino al 31 marzo 2027** l'impiego di un **contingente di 500 militari** delle Forze armate per il rafforzamento del controllo del territorio, anche al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte nella città di Milano. A tale scopo autorizza una spesa complessiva di **6.148.924 euro per l'anno 2027**, confermando per il personale impiegato le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** previste dalla normativa vigente e introducendo specifiche **deroghe** ai limiti relativi al trattamento economico accessorio.

L'**articolo 100** autorizza una spesa complessiva pari a **6.148.924 euro per l'anno 2027**.

L'**articolo 100**, al **comma 1** dispone la **proroga fino al 31 marzo 2027** dell'impiego del contingente di **500 militari fuori sede** previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. Si ricorda che tale articolo 8, al comma 1, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, si è innestato sul contingente già autorizzato dalla legge di bilancio per il 2025 nell'ambito del dispositivo di impiego delle Forze armate per esigenze di sicurezza pubblica, più comunemente denominato **"Strade sicure"**, incrementando di 500 unità il contingente delle Forze armate fino al 31 dicembre 2026.

La disposizione in esame risulta pertanto volta ad **assicurare la continuità del concorso delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio**, con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza della città di **Milano**. A tale scopo viene autorizzata una spesa complessiva di **6.148.924 euro** per l'anno **2027**. La relazione tecnica ripartisce tali oneri nelle seguenti macrocategorie:

Tipologia di spesa	Importo
Spese di personale	3.028.425 euro
Spese di funzionamento	3.064.510 euro
Spese *una tantum*	55.989 euro
Totale	**6.148.924 euro**

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che al personale militare impiegato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. In particolare, tale disciplina prevede che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisca con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza**, escluse quelle di polizia giudiziaria, e che possa procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 152 del 1975. La relazione illustrativa ricorda che le funzioni di agente di pubblica sicurezza vengono attribuite anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza dei luoghi vigilati e che, ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna gli interessati presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

- ***L'operazione "Strade sicure"***

L'**operazione "Strade sicure"** risale alla legge n. 125 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, con la quale è stato autorizzato l'impiego di un contingente militare per specifiche ed eccezionali esigenze di contrasto e prevenzione della criminalità sul territorio nazionale, ponendolo a disposizione dei prefetti di alcune selezionate province.

Essa rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione **è svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

Nel corso degli anni, l'operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a **specifici eventi** (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G-7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune **specifiche aree del territorio nazionale**, ad esempio nella cosiddetta "terra dei fuochi".

A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione – come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Si segnala che il **comma 625 della legge 30 dicembre 2024, n. 207** (legge di bilancio 2025) ha stabilito, anche in relazione alle **esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo**, la prosecuzione degli interventi previsti dall'**operazione Strade sicure**, prorogando l'impiego nell'operazione di un contingente di **6000 unità di personale** delle Forze armate.

Il personale è impiegato nell'operazione **limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

È inoltre importante ricordare che, ai sensi del decreto legge n. 92 del 2008 (richiamato anche nella disposizione in esame), il personale delle Forze armate agisce con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** e **può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto**, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con **esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria**.

Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, ai sensi del citato decreto-legge n. 92 del 2008, il personale militare personale è **posto a disposizione dei prefetti** delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il **piano di impiego del personale** delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **Ministro dell'interno riferisce in proposito** alle competenti Commissioni parlamentari.

Da ultimo, come citato nell'articolo in esame, si segnala che il comma 8 del d.l. n. 190 del 2026 è intervenuto sull'operazione **"Strade sicure"** al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, incrementando di **500 unità** il contingente delle Forze armate **fino al 31 dicembre 2026**.

Il **comma 3** stabilisce che le spese relative al trattamento economico accessorio del personale militare di cui al comma 1 si intendono in **deroga ai limiti orari individuali per la remunerazione delle prestazioni straordinarie**, stabiliti dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, nonché al **limite complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni**, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La disposizione consente pertanto di remunerare le prestazioni straordinarie connesse all'impiego del contingente militare anche oltre i predetti limiti, nei limiti di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1.

Articolo 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

L'**articolo 101** autorizza l'**assunzione straordinaria**, **dal 2027 al 2032**, di un massimo di complessive **180 unità** di personale delle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), nell'ambito dell'attività di **contrasto della criminalità organizzata**.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto **oneri** pari a **3.278.577 euro per l'anno 2027, 7.580.291 euro per l'anno 2028** e **9.593.938 euro per l'anno 2029**, per complessivi **20.452.806 euro nel triennio**.

Il **comma 1** autorizza l'**assunzione straordinaria**, **dal 2027 al 2032**, di un contingente di complessive **180 unità delle Forze di polizia**, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per il **potenziamento dell'attività di contrasto della criminalità organizzata** svolta dalle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. La disposizione, inoltre, prevede che resti fermo quanto previsto dall'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del sopra citato articolo 703, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, le riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio come volontari in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle carriere iniziali dei singoli Corpi e dell'Arma dei carabinieri sono così determinate:

- Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- Polizia di Stato: 45 per cento;
- Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

I posti riservati sopra indicati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. Inoltre, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della

carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

Tali assunzioni straordinarie sono autorizzate per un numero massimo di:

- **60 unità nella Polizia di Stato**, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027, entro il limite di spesa di cui al successivo comma 2;

 Si rammenta che il decreto-legge n. 144 del 2026 (articolo 7, comma 10) ha autorizzato un'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° dicembre 2026, di cinquecento unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato da destinare ai servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità e di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure. Tale autorizzazione è stata disposta nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dal già citato articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare.

- **60 unità nell'Arma dei carabinieri**, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027, entro il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo in esame;

 Il succitato articolo 666, comma 2, fissa in un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo il limite di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

- **60 unità nel Corpo della Guardia di finanza**, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, entro il limite di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

I **commi da 2 a 7** recano le relative **autorizzazioni di spesa**.

In particolare, i **commi 2** e **3** autorizzano la spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nella Polizia di Stato e per le relative spese di funzionamento.

Quanto alla spesa, il comma 2 autorizza 918.343 euro per il 2027, 2.827.154 euro per il 2028, 4.077.753 euro per il 2029, 4.267.090 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 4.279.205 euro per il 2032, 4.287.858 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 4.358.522 euro per il 2035, 4.499.852 euro per il 2036 e 4.521.255 euro annui a decorrere dal 2037.

Per le spese di funzionamento, il comma 3 autorizza 214.689 euro per il 2027, 163.694 euro per il 2028, 88.802 euro per il 2029, 169.200 euro per il 2030, 79.200 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 169.200 euro per il 2033, 79.200 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, 169.200 euro per il 2036 e 79.200 euro annui a decorrere dal 2037.

I **commi 4 e 5** recano le analoghe autorizzazioni di spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 autorizza, per l'attuazione, 1.657.049 euro per il 2027, 3.714.983 euro per il 2028, 3.968.509 euro per il 2029, 4.228.989 euro per il 2030, 4.230.512 euro per il 2031, 4.283.764 euro per il 2032, 4.335.493 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 4.390.477 euro per il 2035 e 4.445.460 euro annui a decorrere dal 2036.

Il comma 5 autorizza, per le spese di funzionamento, 120.000 euro per il 2027, 45.500 euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 43.750 euro per il 2032 e 42.000 euro annui a decorrere dal 2033.

Infine, i **commi 6** e **7** autorizzano la spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 6 prevede, per l'attuazione, 341.496 euro per il 2027, 794.960 euro per il 2028, 1.372.374 euro per il 2029, 1.999.615 euro per il 2030, 2.638.344 euro per il 2031, 3.304.486 euro per il 2032, 3.608.984 euro per il 2033, 3.810.605 euro per il 2034, 3.907.176 euro per il 2035, 3.975.548 euro per il 2036, 4.030.817 euro per il 2037, 4.058.673 euro per il 2038, 4.086.528 euro per il 2039, 4.114.384 euro per il 2040 e 4.153.096 euro annui a decorrere dal 2041.

Il comma 7 autorizza, per le spese di funzionamento, 27.000 euro per il 2027, 34.000 euro per il 2028, 41.000 euro per il 2029, 48.000 euro per il 2030, 55.000 euro per il 2031, 62.000 euro per il 2032 e 42.000 euro annui a decorrere dal 2033.

Articolo 102
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

L'**articolo 102** autorizza l'**assunzione**, **a partire dal 2027**, di personale della **polizia locale**, al fine di potenziare le iniziative in materia di **sicurezza urbana**.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto oneri pari a **45 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**.

La disposizione in esame autorizza i **comuni**, a decorrere **dall'anno 2027**, ad assumere, a tempo indeterminato, personale del corpo della **polizia locale**, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali. Tali assunzioni sono volte al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 144 del 2026 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle graduatorie delle procedure assunzionali dei corpi di polizia locale è di quattro anni, anziché di tre come previsto dall'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). La misura mira a garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale.

A tal fine, l'articolo in esame istituisce, a decorrere dal 2027, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a **45 milioni di euro annui**, da ripartire fra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione delle risorse.

Infine, la disposizione precisa che le assunzioni sono effettuate **nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune**.

Articolo 103
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

L'**articolo 103** prevede che il Ministero dell'economia possa anticipare, nel limite del 50 per cento della misura massima, la somma da rimborsare ai comuni per gli adempimenti ad essi spettanti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto che viene definita "di carattere meramente contabile".

L'articolo in esame aggiunge un comma 8-*bis* all'articolo 55 della legge 449/1997 che, con l'obiettivo di garantire la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'**organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, a disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria** nel limite del **50 per cento** delle misure massime di finanziamento delle spese per le elezioni, comprese quelle da rimborsare ai comuni, determinate dal decreto che viene adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni tre anni, secondo quanto stabilito dal comma 8 del medesimo articolo 55, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Questo nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non vengono utilizzate dalle amministrazioni interessate, devono essere versate all'entrata del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario.

Le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni politiche, europee e dei *referendum* sono a carico dello Stato, mentre quelle delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. In caso di svolgimento contestuale di più elezioni gli oneri sono ripartiti tra gli enti interessati.

Il sistema prevede che i comuni anticipano le spese per le elezioni a carico dello Stato e sono poi rimborsati dallo Stato sulla base di appositi rendiconti da presentare entro 3 mesi dalle consultazioni.

Il Ministero dell'interno con proprio decreto stabilisce annualmente l'importo complessivo delle risorse da ripartire e stabilisce il riparto per ciascun comune. Inoltre, secondo la legge lo Stato nel mese precedente alle elezioni eroga un acconto ai comuni pari al 90 per cento delle spese

presunte. Successivamente, si provvede al saldo (si veda in dettaglio il *box* di approfondimento in calce alla scheda).

Tuttavia, nella prassi la definizione dell'importo del contributo per ciascun comune e l'erogazione l'anticipo del rimborso avvengono dopo che si sono svolte le elezioni.

Nel 2026, ad esempio, la determinazione dell'importo del rimborso per il *referendum* confermativo e per elezioni suppletive della Camera del 22 e 23 marzo 2026 è stata stabilita il 14 luglio 2026 (Ministero dell'interno, decreto direttoriale 14 luglio 2026) e il pagamento nella misura pari al 90 per cento delle risorse massime rimborsabili è stato disposto il 15 settembre 2026 con decreto dirigenziale (Comunicato del Ministero dell'interno 22 settembre 2026).

Il sistema prevede quindi che tutte le spese elettorali sostenute dai comuni debbano essere rimborsate ma tuttavia entro limiti prefissati in via amministrativa.

Il giudice amministrativo ha osservato in proposito che il legislatore in questo modo ha inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: da un lato, l'interesse al rimborso integrale per l'esercizio da parte dei comuni di funzioni a loro delegate dall'amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche e dei referendum; dall'altro, la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali senza limiti massimi (Cons. Stato, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 1786).

Tuttavia, la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all'ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall'art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997 (che ha stabilito il tetto massimo delle spese rimborsabili), al fine di allineare le spese con l'importo finanziato dallo Stato. Una determinazione *a posteriori* dell'ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell'ineludibile dialettica procedimentale; dall'altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato (si veda TAR Piemonte, Sez II, 9 dicembre 2022, n. 1098).

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Piemonte di cui sopra, ha affermato l'esigenza di rimborso integrale delle spese sostenute dai Comuni, per lo svolgimento delle elezioni e dei *referendum* che trova fondamento costituzionale negli artt. 119 e 118 Cost.: l'art. 119, comma 4, Cost. che riconosce, in particolare, "autonomia finanziaria di entrata e di spesa agli enti locali, prescrivendo il dovere per lo Stato di garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a tali enti; laddove l'art. 119 Cost. si ricollega invece all'art. 118, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede il conferimento con legge statale di funzioni amministrative agli enti locali" […]. "Del pari, anche il

contrapposto interesse al contenimento della spesa, nonché al coordinamento della finanza pubblica, trova a sua volta un radicamento costituzionale negli artt. 81, 97, comma 1, 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost. Ne consegue che l'onere di rimborso integrale deve essere contemperato con l'esigenza di fissare dei limiti massimi ai costi statali per le elezioni politiche e per i *referendum*."

In conclusione, il giudice amministrativo ha ritenuto che "il Ministero [dell'interno] appellante non poteva esimersi dall'indicare un importo massimo di rimborso, anteriormente all'avvio della consultazione popolare; ciò anche nel rispetto del principio del giusto procedimento che avrebbe certamente consentito" al comune interessato "di interloquire ed eventualmente dimostrare la spettanza degli ulteriori rimborsi (Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 951).

- ***Le spese per l'organizzazione delle elezioni***

Per la competenza degli oneri relative alle spese elettorali, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* (L. 136/1976, art. 17, 1° comma) e delle elezioni europee (L. 18/1979, art. 55), sono a carico dello Stato mentre quelle delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate (L. 136/1976, art. 17, 2° comma).

Le spese in ogni caso non possono superare una misura massima determinata ogni 3 anni, entro il 31 gennaio del triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel tetto sono comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri sono a carico dello Stato (L. 449/1997, art. 55, comma 8).

Alcune spese sono comunque, a carico dello Stato (L. 136/1976, art. 17, 3° comma); si tratta delle spese per:

- il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni,
- la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero,
- la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
- la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni politiche le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra enti interessati (L. 136/1976, art. 17, 4°, 5°, 7° e 8° comma).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato o dalla regione, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il

termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (L. 136/1976, art. 17, 6° comma).

Secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Interno 2 marzo 2026, n. 27, sono, inoltre, rimborsabili ai comuni le seguenti spese:

- retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti comunali;
- assunzione eventuale di personale a tempo determinato;
- stampati e prodotti software;
- trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, montaggio e smontaggio delle cabine;
- collegamenti telefonici;
- propaganda elettorale;
- spese postali;
- ulteriori spese ritenute indispensabili.

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio (L. 136/1976, 9° comma).

I comuni sono tenuti ad anticipare i pagamenti per le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali. I comuni entro tre mesi dalle elezioni, presentano un documentato rendiconto delle spese in base al quale lo Stato, o la regione in caso di elezioni regionali, rimborsano i comuni (L. 136/1976, 10° comma).

Nel mese precedente le consultazioni, lo Stato o la regione sono tenuti ad erogare ai comuni un acconto pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare (L. 136/1976, 11° comma).

Articolo 113, comma 5
(Proroga della disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 impegnati negli interventi PNRR e PNC)

L'**articolo 113, comma 5**, proroga al **31 dicembre 2029** il termine entro il quale i **comuni delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016** possono ricorrere alla disciplina speciale che eleva dal 30 al **50 per cento** la quota di incarichi dirigenziali a contratto.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto, in quanto la stessa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali ma esclusivamente sulla modalità di conferimento degli stessi.

In particolare, la citata disciplina, prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, consente - fino al 31 dicembre 2026 - agli **enti locali incaricati dell'attuazione** di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del **PNRR** di avvalersi della quota del **50 per cento**, anziché di quella ordinaria del 30 per cento, per gli **incarichi dirigenziali a contratto** di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000). La proroga al 31 dicembre 2029 è disposta in favore dei soli **comuni situati nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016** incaricati dell'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del PNC per le medesime aree[4].

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del comma 1 del succitato articolo 110, lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, tali incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti

[4] Il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) è stato approvato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 con la finalità di integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. A tale riguardo, l'articolo 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 19 del 2024, come modificato dall'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 25 del 2025, ha previsto che per il 2024, il 2025 e il 2026, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle predette procedure di selezione pubblica potessero derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. Quest'ultimo stabilisce, ad esempio, che per l'accesso al concorso per dirigente di seconda fascia bandito dalle singole amministrazioni ovvero al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell'Amministrazione possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

La proroga in esame è volta ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in virtù dei numerosi impegni correlati all'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, e a consentire il completamento delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) per le aree colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016.

Articolo 132
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

L'**articolo 132,** al **comma 1**, attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard un'attività di **supporto metodologico** alle amministrazioni di settore nei **procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).** Il **comma 2** individua i **contenuti delle ipotesi tecniche** di cui al comma 1, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP. Il **comma 3** prevede che, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione operi in raccordo con le amministrazioni di settore e si avvalga della **collaborazione di Sogei S.p.A.**. Il **comma 4**, in relazione all'ampliamento delle funzioni attribuite alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un **ufficio dirigenziale. di livello non generale** di supporto alla Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Inoltre, la disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente. Il **comma 5** prevede che il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio 2023, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di **supporto all'attività istruttoria** per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4, è autorizzata la **spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028**. In particolare, la relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto dirigente di seconda sono stati quantificati sulla base della vigente retribuzione pro capite. Alle altre disposizioni dell'articolo non sono associati effetti finanziari.

Nel dettaglio, il **comma 1**, al fine di assicurare l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi necessarie alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le **amministrazioni di settore si avvalgono della Commissione tecnica per i fabbisogni standard** di cui

all'articolo 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), **a partire dalla fase di avvio dei procedimenti** di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. A tale fine, la Commissione formula le ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei LEP.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- ***La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)***

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei **fabbisogni standard degli enti locali** (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle **capacità fiscali**, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-*quinquies* del D.L. n. 124 del 2019).

La Commissione è formata da **14 componenti** (in precedenza 12), di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno delegato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e **tre designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** (in precedenza un componente era designato dalle regioni).

La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con D.P.C.M. 1 marzo 2023. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

Il **comma 2** specifica che le **ipotesi tecniche** di cui al comma 1 comprendono, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP:

a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;
b) l'individuazione degli indicatori e degli standard di riferimento nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;
c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni standard e dei costi standard funzionali all'erogazione delle prestazioni;
d) la verifica della disponibilità, della qualità e dell'interoperabilità delle basi in formative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni.

Il **comma 3**, oltre a precisare che nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard opera in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la **facoltà per la Commissione di avvalersi**, per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione, del supporto tecnico e specialistico della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Per le medesime finalità di cui al primo periodo la Commissione può attivare **forme di collaborazione** con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali, nel rispetto delle loro attribuzioni istituzionali.

Il menzionato articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 riguarda i diritti dell'azionista della **società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI)**, esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

- ***Sogei S.p.A.***

La Sogei - Società generale d'informatica S.p.A., è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974.

Attualmente, la Sogei è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Essa opera sulla base del modello organizzativo dell'*in-house providing*.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto del 24 gennaio 2017, la Sogei ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, compreso il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del D.Lgs. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogei, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

La Sogei eroga servizi informatici, oltre che per il Ministero dell'economia e delle Agenzie fiscali, anche in favore di altre amministrazioni, in virtù di specifici provvedimenti.

Per un aggiornamento completo dell'attività di Sogei si veda Corte dei conti, Sezione controllo sugli enti, Relazione SOGEI per l'esercizio 2024, 3 giugno 2026.

Il **comma 4** istituisce, per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 nonché per l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento ai fabbisogni e costi standard, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un **ufficio dirigenziale di livello non generale, di supporto alla Commissione** di cui al comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia.

Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2027-2028, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia, mediante l'indizione di un concorso pubblico, l'attivazione di una

procedura di mobilità volontaria o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici an che di altre amministrazioni pubbliche.

Il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028.

Il menzionato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa dei limiti quantitativi per l'attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche (di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo decreto). Nel dettaglio, tali incarichi possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Ai sensi del **comma 5**, ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, il **contingente di personale** di cui all'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), svolge, fino al 31 dicembre 2027, **funzioni di supporto all'attività istruttoria** per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché all'attività di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei medesimi LEP, anche con riferimento ai LEP di cui ai commi da 699 a 714 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025), e alle attività previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte in raccordo con le amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

L'articolo 2, comma 3, della legge n. 111 del 2023 stabilisce che, per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, di cui all'articolo 1, comma 799, della legge n. 197 del 2022, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024 attribuisce al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in raccordo con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute, il compito di verificare le modalità di integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del comma 1, con i livelli essenziali di assistenza, anche formulando proposte di integrazione del medesimo decreto nei limiti del quadro finanziario di cui al comma 3.

L'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) dispone che la segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi

ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale.

Le attività previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 riguardano, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

I commi da 698 a 705 della legge di bilancio 2026 stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia. I commi 706 e 707 stabiliscono che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato.

Il comma 708 prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti.

Il comma 709 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Il comma 710 rinvia a un decreto delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Il comma 711 disciplina la relativa copertura finanziaria. Il comma 712 stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia. A tal fine, il comma 713 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il comma 714 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Articolo 133
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

L'**articolo 133,** al **comma 1**, attribuisce ai Ministeri competenti per materia il **monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni**, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano **disponibili i dati e le informazioni necessari** al monitoraggio e demanda a un decreto interministeriale la definizione delle relative modalità tecniche e operative, nonché del coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione già previsti dalla normativa vigente. Il **comma 3** disciplina l'applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, fermo restando l'obbligo di concorrere agli obiettivi generali di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e solidarietà.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Nel dettaglio, il **comma 1** attribuisce ai Ministeri competenti per materia il compito di assicurare il **monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai LEP** concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Le attività di monitoraggio di cui al presente comma sono svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

> Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il **comma 2** conferisce alle amministrazioni statali, alle regioni e agli enti locali l'obbligo di rendere **disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio**.

Per le **modalità tecniche e operative** per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati nonché per il **coordinamento** con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e con quelli previsti dall'articolo 1, comma 702, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025), dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023), e dalle relative disposizioni attuative, il comma 2 **rinvia a un decreto del Ministro competente per materia**, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto prioritariamente delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di sicurezza informatica, di interoperabilità dei dati e di riutilizzo dei documenti.

L'articolo 1, comma 702, della legge di bilancio 2026 rinvia a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, di cui al comma 699.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalità:

a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

L’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge di bilancio 2024, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Il **comma 3** precisa che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente** con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

L’articolo 27 della legge n. 42 del 2009 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica.

Articolo 134
(Misure correttive e poteri sostitutivi)

L'**articolo 134,** al comma 1, prevede che ciascun Ministero competente per materia avvii un **confronto** con l'ente interessato quando si verifichino criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e assegna un termine per la presentazione di un **cronoprogramma** e per l'adozione delle necessarie misure correttive. Il comma 1 specifica a tal fine gli elementi del cronoprogramma. Il **comma 2** attribuisce al Ministero competente per materia il compito di **verifica periodica** dell'attuazione del cronoprogramma, nonché l'individuazione degli ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma. Il **comma 3** prevede che ciascun Ministro competente per materia, in caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni promuova l'esercizio dei **poteri sostitutivi** previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Il **comma 4** dispone che l'esercizio dei poteri sostitutivi avvenga nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante la **nomina di un commissario**, limitatamente agli atti e alle attività necessarie a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il **comma 5** prevede che restano ferme le procedure di diffida e commissariamento disciplinate dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio 2024.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto specificando che le relative attività saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

> L'articolo in esame, secondo la ricostruzione della relazione illustrativa, mira a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), introducendo misure correttive al verificarsi di criticità tali da poterne compromettere l'effettiva erogazione.

Nel dettaglio, il **comma 1**, prevede l'obbligo, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 (si veda la relativa scheda) o al verificarsi di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, per il Ministero competente per materia di avviare un **confronto con l'amministrazione interessata**, finalizzato all'individuazione delle cause

dello scostamento e delle misure necessarie al suo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Il cronoprogramma individua:

a) le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al suo superamento;
b) le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini;
c) gli obiettivi intermedi e finali, individuati mediante indicatori verificabili;
d) le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma e dei risultati conseguiti.

Il **comma 2**, inoltre, attribuisce al Ministero competente per materia il compito di **verificare periodicamente l'attuazione del cronoprogramma**. In caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero individua, d'intesa con l'amministrazione interessata, gli **ulteriori interventi necessari** e i relativi termini.

Il **comma 3** attribuisce al Ministro competente per materia, in caso di mancata presentazione del cronoprogramma di cui al comma 1, di mancata attuazione dello stesso o di persistente mancato conseguimento dei LEP, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il potere di promuovere, ove ricorrano i presupposti costituzionali e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, l'**attivazione dei poteri sostitutivi** di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

L'attivazione dei poteri sostitutivi è informata ai **princìpi** di leale collaborazione, di proporzionalità e di temporaneità ed è limitata a quanto necessario per assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.

> L'articolo 120 della Costituzione stabilisce che la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
>
> Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il **comma 4** precisa che i poteri sostitutivi di cui al comma 3 sono esercitati secondo le **modalità** previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, anche mediante la **nomina di un apposito commissario**, limitatamente agli atti e alle attività strettamente necessari a garantire l'effettiva erogazione dei LEP.

L'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al comma 1, dispone che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Ai sensi del comma 2, qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.

Riguardo al commissario, il comma 3 dispone che, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

Ai sensi del comma 4, nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

Il comma 5 specifica che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Il comma 6 attribuisce al Governo la facoltà di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento

di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il **comma 5** specifica che restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023).

I commi 496-501 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 della legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale disposta dal precedente comma 494 della legge di bilancio in esame.

I commi disciplinano, infine, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell'inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.

In particolare, il comma 498 stabilisce che, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 496, nonché dall'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) della

legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, per gli esercizi 2021 e 2022, ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni, per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

Il comma 499 prevede che entro i 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata da SOSE S.p.A. al Ministero dell'interno, quest'ultimo provvede alla nomina di un commissario, individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina.

Nel caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, il commissario è tenuto ad attivarsi affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina, con successivo decreto, un commissario su designazione del Prefetto.

Il comma 500 prevede che le somme erogate a ciascun comune beneficiario ai sensi del comma 498 restino nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere destinate alle medesime finalità originarie. Nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio o prestazione, le risorse erogate vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo in esame.

Il comma 501, infine, demanda a un decreto del Ministero dell'interno, adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, la disciplina delle modalità di attuazione dei commi 498, 499 e 500 in esame.

Articolo 145
(Stato di previsione del Ministero dell'interno)

L'**articolo 145** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero dell'interno in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle leggi di spesa vigenti del Ministero che sono state effettuate direttamente in II Sezione, e riportate in allegato allo stato di previsione (vedi tabella in calce alla scheda).

Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato **maggiori spese** per il Ministero per **4,4 milioni di euro** nel 2027 e di **8,5 milioni di euro** sia nel 2028 che nel 2029.

L'articolo 145 autorizza spese finali per il Ministero dell'interno pari a **33.007,3 milioni di euro** per il 2027, a 32.721 milioni di euro per il 2028 e a 32.799,1 milioni di euro per il 2029.

La manovra di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero, rispetto alla legislazione vigente, maggiori **spese per 108,6 milioni** per il 2027 e 258,9 milioni per il 2028 e minori spese per 3,0 milioni per il 2029, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 8.

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, a seguito della manovra attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'interno	2027		2028		2029	
	BLV	DLB	BLV	DLB	BLV	DLB
Spese correnti	29.878,4	30.168,3	29.792,7	30.191,3	30.077,1	30.333,4
Spese in c/capitale	3.020,2	2.839,0	2.669,4	2.529,7	2.725,0	2.465,8
SPESE FINALI	**32.898,6**	**33.007,3**	**32.462,1**	**32.721,0**	**32.802,1**	**32.799,1**
Rimborso passività finanziarie	23,7	23,7	25,1	25,1	26,2	26,2
SPESE COMPLESSIVE	**32.922,4**	**33.031,0**	**32.487,2**	**32.746,1**	**32.828,3**	**32.825,3**

Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume relativo alla Sezione II.

Il **comma 2** prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, individua le spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono effettuare, per il 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (cap. 2676).

L'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo a disposizione destinato a far fronte alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo individuati in apposita tabella, da approvare con la legge di bilancio. La medesima disposizione rimette i prelevamenti dal fondo, con la conseguente iscrizione delle somme nei capitoli interessati, a un decreto del Ministro per il tesoro, da registrare alla Corte dei conti.

L'elenco n. 1 individua i capitoli il cui stanziamento può essere integrato con il fondo, ripartiti per programma: 23 capitoli del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», 11 del programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e 21 del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

Il capitolo 2676 reca nel disegno di legge di bilancio uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029, a fronte di 14,8 milioni a legislazione vigente. La variazione deriva da un rifinanziamento disposto in Sezione II, pari a 8,5 milioni annui con carattere permanente, e da una riduzione di 0,7 milioni annui per effetto della riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 2.

Il **comma 4** autorizza, per il 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza». Il trasferimento avviene in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, dell'articolo 34 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dell'articolo 2, comma 106, della legge n. 244 del 2007.

Il capitolo 2313 è destinato agli assegni vitalizi, alle speciali elargizioni e alle altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie. Nel disegno di legge di bilancio reca 63,7 milioni di euro per il 2027 e 62,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente. Lo stanziamento per il 2027 è riferito per 57,0 milioni all'assegno vitalizio, per 3,9 milioni alla speciale elargizione e alle altre provvidenze, per 2,5 milioni allo speciale assegno vitalizio in favore del coniuge o dei figli dell'invalido e per 0,3 milioni ai benefici in favore delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

Il capitolo 2872, invece, è destinato alla speciale elargizione in favore delle vittime del dovere e di dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto e reca 120 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2027, i contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), versati all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono destinate, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

L'articolo 5, comma 2-ter, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Il citato articolo 14-bis del TU immigrazione ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo rimpatri in cui confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del medesimo testo unico, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito di tale contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2027 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e che reca previsioni integrate di competenza per il 2027 pari a 20,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (*ex* art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro

straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2026.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per l'attuazione, per l'esercizio finanziario 2027, dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018. Tale disposizione prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Gli eventuali ulteriori risparmi, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014. Il medesimo comma 767 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le variazioni sono finalizzate a consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, svolte mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 affida la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'azienda sanitaria locale competente per territorio, all'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il piano gestionale 21 del capitolo 2501 è relativo all'assegno di lungo servizio all'estero e all'indennità speciale al personale della Polizia di Stato destinato all'estero, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, e reca nel disegno di legge di bilancio 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente.

L'articolo 1808, comma 1, del codice dell'ordinamento militare riconosce al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, un assegno di lungo servizio all'estero, un'eventuale indennità speciale, qualora l'assegno non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, e il rimborso delle spese di trasporto del bagaglio e di spedizione di mobili e masserizie. Ai sensi dell'articolo 2164 del medesimo codice, tali disposizioni si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Di seguito, si riportano le leggi di spesa del Ministero interessate dalle operazioni di rifinanziamento e di definanziamento effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso un **incremento** della dotazione del Ministero **per 4,4 milioni nel 2027** e **per 8,5 milioni** in ciascuno degli anni **2028** e **2029**.

Ministero dell'interno					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
L n. 1001 / 1969 art. 1 "**Fondo** a disposizione per sopperire alle **eventuali deficienze** dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno." (*) - (Cap-pg: 2676/1) - (*Variazione permanente*)	LV	14,0	14,0	14,0	14,0
	Rif.	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
DL n. 307 / 1996 art. 2, comma 2 "Progetti finalizzati pubblica amministrazione" - **Sistemi e servizi informatici** - (Cap-pg: 7391/1) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,1	0,1	0,1	6,2
	Rif.	**30,0**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Caserme Vigili del fuoco** (Cap-pg: 7313/5) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,2	-	-	1,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**7,2**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - **Caserme Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7302/7) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,9	0,1	0,1	12,4
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**8,2**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto I octies "**Prevenzione del rischio sismico**" – **Polizia di Stato** (Cap-pg: 7411/23) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,8	-	-	-
	Def.	**-0,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 346, punto A "Riparto fondo per necessità di potenziamento e ammodernamento **mezzi, sistemi, attrezzature e infrastrutture del CNVVF e Polizia di Stato**. anno 2024." - (Cap-pg: 7456/21) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,9	0,8	0,9	87,5
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/10) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,5	0,2	0,5	5,1
	Def.	**-0,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - **Polizia di Stato** (Cap-pg: 7391/6) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	40.1	30.7	30.0	43.3
	Def.	**-0.1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/12) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/15 - 7411/16) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,6	-	0,1	3,1
	Def.	**-3,6**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/14) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,5	-	0,8	0,6
	Def.	**-0,5**	**-**	**-**	***-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "**Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF**" - (Cap-pg: 7456/6 - 7460/1 - 7490/2) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	13,3	13,2	13,6	14,4
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – **infrastruttura per telecomunicazioni** della Polizia di Stato "**LTEMVNO**" (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. variazione 2027)	LV	8,3	1,9	-	-
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies	LV	31,8	4,7	20,3	98,3

"Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/6) - (*Scad. variazione 2027*)	**Def.**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/5) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto A "Risorse in favore della **Polizia di Stato** per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale ecc." - (Cap-pg: 7411/24) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,2	-	-	0,1
	Def.	**-0,2**	**-**	**-**	**-**
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/35) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,8	0,1	0,1	7,7
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali - **Vigili del fuoco**" - (Cap-pg: 7302/5) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,4	-	-	-
	Def.	**-1,4**	**-**	**-**	**-**
-L-B n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/17 - 7325/19) - (Scad. variazione 2027)	LV	48,9	15,0	24,2	69,2
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**." - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,1	-	-	-
	Def.	**-3,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/24 - 7325/28) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	8,9	4,1	10,5	61,9
	Def.	**-0,2**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Caserme Vigili del fuoco** (Cap-pg: 7313/5) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,2	-	-	1,3
	Def.	**-7,2**	**-**	**-**	
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - **Caserme Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7302/7) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,9	0,1	0,1	12,4
	Def.	**-8,2**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7313/2) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "Risorse in favore del **Dipartimento dei vigili del fuoco**, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7325/38 - 7325/39 - 7325/40) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	5,5	-	4,7	11,1
	Def.	**-5,5**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Allegati "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))" e "Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, comma 2, lettera b))", previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno (A.C. 3174-*bis*, Tabella n. 8).

Sezione seconda

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

 È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella n. 2)

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) assume rilievo, in primo luogo, la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale[5]. La missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNEL**.

La **Missione** reca, a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a **2 miliardi e 921 milioni di euro** per il 2027.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a **2 miliardi e 952 milioni per il 2027** nel bilancio integrato, con un aumento di **31,2 milioni in Sezione II** e di **10.000 euro in Sezione I**.

In particolare, si rileva che la manovra incide esclusivamente sul Programma 1.3 (17.2-MEF) "Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL", prevalentemente per mezzo di variazioni di Sezione II.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
17	**Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)**	**3.372,8**	**3.349,9**	**2.921,0**	**-**	***31,2***	**2.952,2**	***0,01***	**2.952,2**
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.764,3	1.765,3	1.795,4	-	-	1.795,4	-	1.795,4
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3)	1.608,5	1.584,6	1.125,6	-	*31,2*	1.156,8	*0,01*	1.156,8

[5] Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17).

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.795,4 milioni** di euro per il 2027, 1.770,4 per il 2028 e 1.785,2 per il 2029. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente.

Presidenza del Consiglio dei ministri

All'interno del programma 17.2 sono ricompresi, in particolare, i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120, 462,3 milioni di euro a legislazione vigente per il 2027), la quota dell'8 per mille del gettito dell'IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 2780, 200 milioni), le somme per il potenziamento delle infrastrutture per i servizi sociali di comunità nelle aree interne (cap. 7318, 112,5 milioni), il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (cap. 2068, 77,0 milioni) e il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori (cap. 2783, 60 milioni). Il programma comprende inoltre le somme per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne e della Costituzione (cap. 2034, 0,7 milioni) e le risorse destinate al CNEL (cap. 2178, 12,8 milioni).

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.2**, sono pari a **1.125,6 milioni di euro** per il 2027, nonché a 1.061,8 milioni di euro nel 2028 e a 1.019,3 milioni di euro nel 2029.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra un **incremento** di complessivi **31,2 milioni di euro** nel 2027, quasi interamente dovuto a interventi di **Sezione II**.

Con la Sezione II sono disposti i seguenti **rifinanziamenti**:

- del «Fondo PCM Mare» di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024 (cap. 2022), per **26,2 milioni** di euro nel 2027, 16,2 milioni nel 2028 e 1,2 milioni annui a decorrere dal 2029;
- dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120, piano gestionale 2), per **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Gli interventi di **Sezione I** determinano un incremento netto di **10.000 euro** nel 2027, quale saldo tra:

- l'autorizzazione di spesa di **200.000 euro** per l'anno 2027, disposta dall'articolo 113, comma 4, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 123, lettera *a*), numero 2), della legge n. 213 del 2023, che prevede un

contributo destinato ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa (cap. 2007);

- la riduzione di **190.000 euro** per il 2027 del cap. 7630, relativo al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, disposta dall'articolo 135, comma 1 (allegato 5).

Si segnala inoltre che l'articolo 135, comma 2, ultimo periodo, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di **60 milioni di euro annui** a decorrere dal 2027, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Il versamento non determina variazioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF.

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in **ulteriori programmi di spesa** in ragione delle **diverse missioni** perseguite con gli stanziamenti.

Tra gli ulteriori stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF, si ricordano in particolare:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** *(27.7)*, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.571,8 milioni di euro** per il 2027[6];
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
 - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**[7]), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a circa 135,0 milioni per il 2027, 127,0 milioni per il 2028 e 132,0 milioni per il 2029. La Sezione II rifinanzia il Fondo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006). La Sezione I incrementa il Fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per le finalità del reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020

[6] Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

[7] Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

(articolo 61, comma 1). All'esito della manovra lo stanziamento del Fondo risulta pari a **142,0 milioni di euro per il 2027** e a 134,0 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

- **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a circa 0,8 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 1,8 milioni di euro. La Sezione I riduce lo stanziamento del cap. 5211 di circa 20 mila euro per ciascun anno del triennio, per effetto della riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 2 (allegato 7).

Nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) si segnala:

- il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**[8]. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa **1.246,3 milioni di euro per il 2027**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- il capitolo 1672, relativo alle somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che a BLV espone stanziamenti in competenza pari a **162,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 135,2 milioni nel 2029, e il capitolo 7307, relativo alle somme da assegnare alla medesima Agenzia per l'attuazione della Strategia nazionale per la cybersicurezza, pari a **54,5 milioni di euro** nel 2027 e 53,0 milioni nel 2028. Sono inoltre iscritti due nuovi capitoli (capp. 1673 e 7383) destinati all'attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *g)*, della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025), che prevede che l'Agenzia disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza. Le relative dotazioni ammontano complessivamente a **5,9 milioni di euro** nel 2027, 9,1 milioni nel 2028 e 6,9 milioni a decorrere dal 2029. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;
- il capitolo 2039, relativo alle somme da assegnare all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, pari a **6,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni.

[8] L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.

Nell'ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 9,5 milioni di euro nel 2027, 9,8 milioni nel 2028 e 10,1 milioni nel 2029. La Sezione I (articolo 135, comma 2) riduce lo stanziamento di circa 41 mila euro per ciascuno degli anni del triennio;
- la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 20,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;
- l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel BLV a 223,0 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;
- l'Agenzia per l'Italia digitale (cap. 1707), che ammonta nel bilancio a legislazione vigente a 17,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La Sezione I (articolo 135, comma 2) riduce lo stanziamento di circa 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

Nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a BLV una previsione di competenza di 370,4 milioni di euro per il 2027, 364,7 milioni nel 2028 e 355,4 milioni nel 2029. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni.

Ministero dell'interno
(Tabella n. 8)

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a **33.007,3 milioni di euro per il 2027**, a 32.721,0 milioni di euro per il 2028 e a 32.799,1 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		DDL DI BILANCIO 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	2028	2029
Spese correnti	27.076,6	28.042,9	30.168,3	*3.091,7*	30.191,3	30.333,4
Spese in c/capitale	3.252,8	3.332,7	2.839,0	*-413,7*	2.529,7	2.465,8
SPESE FINALI	**30.329,3**	**31.375,6**	**33.007,3**	*2.678,0*	**32.721,0**	**32.799,1**
% sulle spese finali STATO	*3,3*	*3,4*	*3,6*		*3,6*	*3,6*
Rimborso passività finanziarie	24,0	24,0	23,7	-0,2	25,1	26,2
SPESE COMPLESSIVE	**30.353,3**	**31.399,6**	**33.031,0**	**2.677,7**	**32.746,1**	**32.825,3**

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 vede dunque per il Ministero dell'interno un **incremento delle spese finali nel 2027** in termini assoluti pari a **2.678,0 milioni di euro** (**+8,8%**).

Tale incremento è determinato da un **aumento di circa 3.091,7 milioni di euro nelle spese correnti**, a fronte di una **diminuzione di circa 413,7 milioni di euro nelle spese in conto capitale** (**-12,7%**). Le spese correnti registrano un aumento nel triennio: **+11,4%** nel **2027**, +11,5% nel 2028 e +12,0% nel 2029 (rispetto al dato del 2026).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari al **3,6% della spesa finale del bilancio dello Stato**, a fronte del 3,3% della legge di bilancio 2026. Tale livello viene mantenuto anche nel 2028 e nel 2029.

Le previsioni di spesa per il 2027 rispetto alla legislazione vigente

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una **dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 32.898,6 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2027 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **aumento delle spese finali di 108,6 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell'interno - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni)

	2026	2027				
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	Rimodulazioni *(flessibilità di bilancio)*	*Manovra*		DDL DI BILANCIO
				MODIFICHE SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	
Spese correnti	27.076,6	29.878,4	-	*+8,5*	*+281,4*	30.168,3
Spese in conto capitale	3.252,8	3.020,2	*+4,0*	*-4,1*	*-181,1*	2.839,0
SPESE FINALI	**30.329,3**	**32.898,6**	**+4,0**	**+4,4**	**+100,3**	**33.007,3**

Nel complesso, il disegno di legge di bilancio 2027 propone, dunque, **spese finali di competenza** per il Ministero pari a **33.007,3 milioni** per il 2027.

Le **rimodulazioni compensative di Sezione II determinano un aumento di 4,0 milioni di euro della spesa in conto capitale per il 2027**, per effetto della rimodulazione orizzontale, in relazione al piano finanziario dei pagamenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f)* del decreto-legge n. 19 del 2024, relativa agli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR da destinare all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» (cap. 7623).

È inoltre disposta una rimodulazione, priva di effetti sul totale della spesa del Ministero, tra i due fondi di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020, nei quali confluiscono, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali. Le risorse del fondo destinato alle province (cap. 1441) sono ridotte di 2,5 milioni di euro per il 2027 e di 3,0 milioni per il 2028, a fronte di un incremento di pari importo del fondo destinato alle città metropolitane (cap. 1442).

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** (rifinanziamenti e definanziamenti) determinano un **aumento della spesa pari a circa 4,4 milioni di euro**, risultante da un incremento della spesa

corrente di 8,5 milioni di euro e da una riduzione della spesa in conto capitale di 4,1 milioni di euro.

Le misure legislative introdotte dall'articolato della **Sezione I** comportano invece un **aumento di circa 100,3 milioni di euro** risultante dalla crescita della spesa corrente (+281,4 milioni) e dalla riduzione delle spese in conto capitale (−181,1 milioni).

La riduzione delle spese in conto capitale è riconducibile alla rimodulazione delle dotazioni di spesa in conto capitale dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 1, che riduce le dotazioni del Ministero dell'interno di 181,1 milioni di euro per il 2027, di 150,1 milioni per il 2028 e di 255,3 milioni per il 2029 (allegato 5) e le incrementa di pari importo, rispettivamente, per gli anni 2030, 2031 e 2032 (allegato 6). Tale riduzione è compensata in misura marginale (36.000 euro) dalla quota in conto capitale delle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato (articolo 101, comma 3).

L'aumento della spesa corrente, pari a 281,4 milioni di euro, è il saldo tra gli incrementi disposti da diverse misure di Sezione I, per complessivi 309,1 milioni di euro, e la riduzione di 27,7 milioni di euro delle dotazioni di parte corrente dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 2 (allegato 7).

Tra gli interventi di Sezione I che determinano l'incremento della spesa corrente si segnalano, in particolare:

- l'incremento di 200 milioni di euro per il 2027 del Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024 (cap. 1451), disposto dall'articolo 120, comma 1;
- l'istituzione del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, con una dotazione di 45 milioni di euro annui (cap. 1414), disposta dall'articolo 102, comma 1;
- l'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale della Polizia di Stato, per 29,3 milioni di euro (articolo 98, comma 1), e le risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del medesimo personale, per 19 milioni di euro (articolo 99, comma 1, lettera a)), che incidono sul cap. 2501, piani gestionali 12, 3 e 5, e sul cap. 2522, relativo all'IRAP;
- il trasferimento ai comuni di 14,1 milioni di euro (cap. 1382) a compensazione dei minori introiti conseguenti alla proroga al 2027 dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, disposto dall'articolo 113, comma 11, lettera *b)*.

Gli ulteriori interventi, per complessivi 1,7 milioni di euro, riguardano le assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato per il contrasto della criminalità organizzata (articolo 101, commi 2 e 3), il funzionamento della

Struttura per la prevenzione antimafia (articolo 117) e la compensazione dei minori introiti dei comuni derivanti dall'articolo 113, comma 11, lettera *a)*.

Analisi per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2027 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati della legge di bilancio 2026.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio 2027 apporta al bilancio a legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione o di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. *a)* e lett. *b)* della legge di contabilità) sono esposti negli appositi allegati allo stato di previsione.

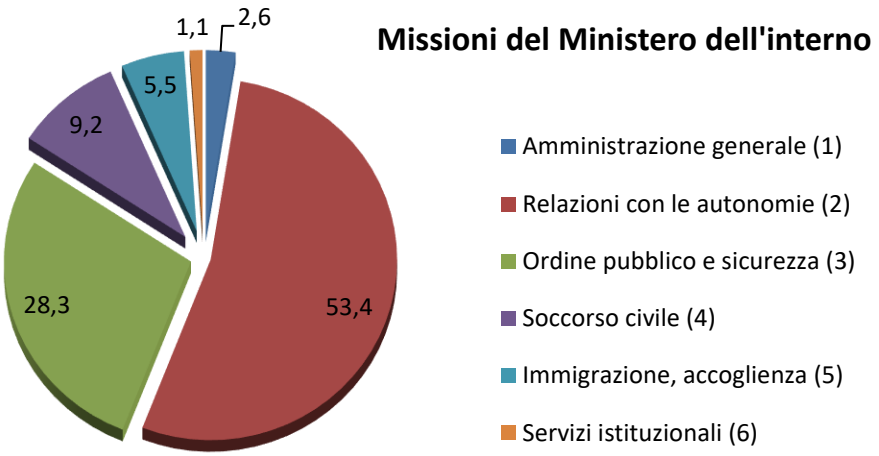
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO								
(*)	Missione/Programma	2026	2027					
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	*Rimodulaz.*	MANOVRA *Sez. II*	MANOVRA *Sez. I*	DDL DI BILANCIO	*Differenza DDL 2027 - Bil. 2026*
1	**Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)**	**832,0**	**848,6**	**-**	**-**	***-1,6***	**847,0**	**+15,1**
1.1	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	*832,0*	848,6	-	-	-1,6	847,0	+15,1
2	**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**	**15.314,2**	**17.374,7**	**-**	**-**	***+258,9***	**17.633,6**	**+2.319,4**
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	*39,3*	39,7	-	-	-0,1	39,6	+0,4
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	*75,9*	68,4	-	-	-0,1	68,4	-7,5
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	*15.199,1*	17.266,6	-	-	+259,1	17.525,6	+2.326,5
3	**Ordine pubblico e sicurezza (7)**	**8.811,4**	**9.371,6**	**-**	***+30,9***	***-65,5***	**9.337,0**	**+525,7**
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	*7.622,4*	8.105,4	-	*+30,9*	-57,0	8.079,3	+456,9
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine	*475,0*	495,5	-	-	-3,2	492,3	+17,3

MINISTERO DELL'INTERNO								
(*)	Missione/Programma	2026	2027					
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	*Rimodulaz.*	MANOVRA *Sez. II*	MANOVRA *Sez. I*	DDL DI BILANCIO	*Differenza DDL 2027 - Bil. 2026*
	e la sicurezza pubblica (7.9)							
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	*713,9*	770,8	-	-	-5,3	765,5	+51,5
4	**Soccorso civile (8)**	**3.008,9**	**3.133,7**	**-**	***-26,5***	***-57,7***	**3.049,5**	**+40,6**
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	*3,9*	3,6	-	-	-0,3	3,3	-0,6
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	*3.005,0*	3.130,1	-	*-26,5*	-57,4	3.046,2	+41,1
5	**Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)**	**1.985,2**	**1.828,9**	**-**	**-**	***-26,6***	**1.802,4**	**-182,8**
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	*1.985,2*	1.828,9	-	-	-26,6	1.802,4	-182,8
6	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**401,7**	**364,8**	***+4,0***	**-**	***-7,3***	**361,5**	**-40,2**
6.1	Indirizzo politico (32.2)	*62,8*	71,6	-	-	-1,2	70,5	+7,7
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	*338,9*	293,1	*+4,0*	-	-6,1	291,0	-47,9
	SPESE FINALI MINISTERO	**30.329,3**	**32.898,6**	***+4,0***	***+4,4***	***+100,3***	**33.007,3**	**+2.678,0**
	Rimborso passività finanziarie	**24,0**	**23,7**	**-**	**-**	**-**	**23,7**	**-0,2**
	SPESE COMPLESSIVE	**30.353,3**	**32.922,4**	***+4,0***	***+4,4***	***+100,3***	**33.031,0**	**+2.677,7**

* tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi. La gran parte della spesa è allocata nella missione 2, che rappresenta il 53,4% delle spese del Ministero, in particolare nel programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali.



Missione 1 "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio"

La Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'attuazione delle funzioni del Ministero sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - UTG, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa **848,6 milioni di euro**, in **aumento** rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 832,0 milioni circa.

Lo stanziamento prevede una **riduzione** di **1,6 milioni di euro** (-0,2%) rispetto alle previsioni a legislazione vigente, interamente ascrivibile alla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 1, per 1,1 milioni di euro sulle spese in conto capitale (allegato 5), e comma 2, per 0,5 milioni di euro sulle spese correnti (allegato 7).

Lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a **847,0 milioni di euro** nel 2027. Le risorse della Missione assorbono il 2,6 per cento della spesa complessiva del dicastero.

Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"

La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero, come di consueto, è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 53,4% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo.

La missione presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa **17.374,7 milioni di euro**, in **aumento** rispetto

alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 15.314,2 milioni circa. Lo stanziamento complessivo della missione fa segnare, per l'anno 2027, una variazione rispetto al dato a legislazione vigente dovuta all'effetto delle modifiche operate dalla **Sezione I**, che determinano un **aumento** di **258,9 milioni di euro** (pari a circa l'1,5% del dato a legislazione vigente).

Tali interventi riguardano in massima parte il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), che registra un aumento di 259,1 milioni di euro. Si registrano invece lievi riduzioni per gli altri due programmi, Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) e Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9), pari a circa 0,1 milioni di euro ciascuno, derivanti dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2, che incide sulla missione per complessivi 0,2 milioni di euro nel 2027.

Tra gli interventi di **Sezione I** sul programma 3.10 si segnalano:

- l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2027 della dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024 (cap. 1451), disposto dall'articolo 120, comma 1;
- l'istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del corpo della polizia locale (cap. 1414), disposta dall'articolo 102, comma 1;
- un trasferimento di 14,1 milioni di euro a favore dei comuni (cap. 1382), a titolo di rimborso del minor gettito, previsto dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2027 dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, disposta dall'articolo 113, comma 11, lettera *b)*.
- Considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione sono pari a circa **17.633,6 milioni di euro** per il 2027.

Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"

La Missione Ordine pubblico e sicurezza reca, a BLV 2027, uno stanziamento di competenza pari a **9.371,6 milioni di euro**, in **aumento** rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 8.811,4 milioni circa.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a **9.337,0 milioni** nel bilancio integrato, pari al 28,3%

della spesa finale complessiva del Ministero, con un **decremento** di **34,6 milioni** rispetto alla legislazione vigente per il 2027.

Tale variazione è dovuta agli effetti congiunti della **Sezione I** (**-65,5 milioni**) e della **Sezione II** (**+30,9 milioni**).

Più in dettaglio, la manovra opera con interventi di **Sezione I**, che determinano una **riduzione** per complessivi **65,5 milioni di euro** nel 2027, che riguarda tutti i programmi, nella misura di:

- -57,0 milioni per il programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8);
- -3,2 milioni per il programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9);
- -5,3 milioni per il programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10).

Sul programma 3.1 la riduzione di 106,4 milioni di euro disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2 (rispettivamente 95,1 milioni sulle spese in conto capitale e 11,3 milioni sulle spese correnti), è in parte compensata da incrementi a favore della Polizia di Stato, per complessivi 49,4 milioni di euro, disposti:

- dall'articolo 98, comma 1, che incrementa il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Polizia di Stato (29,3 milioni di euro);
- dall'articolo 99, comma 1, lettera *a)*, relativo alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato (19 milioni di euro);
- dall'articolo 101, commi 2 e 3, relativo agli oneri di personale e di funzionamento connessi alle assunzioni straordinarie della Polizia di Stato per il contrasto della criminalità organizzata (1,1 milioni di euro).
- Le riduzioni sui programmi 3.2 e 3.3 sono interamente ascrivibili all'articolo 135, commi 1 e 2.

Quanto agli interventi di **Sezione II**, questi incidono in **aumento** degli stanziamenti del programma 3.1, per complessivi **30,9 milioni**, per effetto del rifinanziamento del fondo a disposizione di cui alla legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676, 8,5 milioni) e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 307 del 1996 (cap. 7391, 30 milioni), in parte compensati da definanziamenti per 7,6 milioni, relativi a somme non impegnate reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, come esposti negli allegati allo stato di previsione del Ministero e come da seguente tabella.

		2027	2028	2029	2030 ss
RIFINANZIAMENTI					
L n. 1001 / 1969 art. 1 "**Fondo** a disposizione per sopperire alle **eventuali deficienze** dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno." (*) - (Cap-pg: 2676/1) - (*Variazione permanente*)	LV	14,0	14,0	14,0	14,0
	Rif.	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
DL n. 307 / 1996 art. 2, comma 2 "Progetti finalizzati pubblica amministrazione" - **Sistemi e servizi informatici** - (Cap-pg: 7391/1) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,1	0,1	0,1	6,2
	Rif.	**30,0**	**-**	**-**	**-**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto I octies "**Prevenzione del rischio sismico**" – **Polizia di Stato** (Cap-pg: 7411/23) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,8	-	-	-
	Def.	**-0,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 346, punto A "Riparto fondo per necessità di potenziamento e ammodernamento **mezzi, sistemi, attrezzature e infrastrutture del CNVVF e Polizia di Stato**. anno 2024." - (Cap-pg: 7456/21) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,9	0,8	0,9	87,5
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/10) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,5	0,2	0,5	5,1
	Def.	**-0,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - **Polizia di Stato** (Cap-pg: 7391/6) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	40.1	30.7	30.0	43.3
	Def.	**-0.1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/12) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/15 - 7411/16) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,6	-	0,1	3,1
	Def.	**-3,6**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" – **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/14) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,5	-	0,8	0,6
	Def.	**-0,5**	**-**	**-**	***-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "**Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF**" -	LV	13,3	13,2	13,6	14,4
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**

(Cap-pg: 7456/6 - 7460/1 - 7490/2) - (*Scad. variazione 2027*)					
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – **infrastruttura per telecomunicazioni** della Polizia di Stato "**LTEMVNO**" (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. variazione 2027)	LV	8,3	1,9	-	-
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/6) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	31,8	4,7	20,3	98,3
	Def.	**-0,7**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Polizia di Stato** - (Cap-pg: 7411/5) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto A "Risorse in favore della **Polizia di Stato** per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale ecc." - (Cap-pg: 7411/24) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,2	-	-	0,1
	Def.	**-0,2**	**-**	**-**	**-**

Missione 4 "Soccorso civile"

La missione, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa **3.133,7 milioni di euro**, in **aumento** rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 3.008,9 milioni circa.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), lo stanziamento della Missione **si riduce** di **84,2 milioni di euro** rispetto alla legislazione vigente, per effetto congiunto della **Sezione I** (**-57,7 milioni**) e della **Sezione II** (**-26,5 milioni**).

Lo stanziamento 2027 viene **ridotto** di **57,7 milioni di euro** a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla **Sezione I**, unicamente determinate dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2, che riguarda per 57,4 milioni il programma 4.2 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" e per 0,3 milioni il programma 4.1 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile".

Con la **Sezione II** vengono invece operati definanziamenti sul programma 4.2 per complessivi **26,5 milioni**, relativi a somme non impegnate reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera

b), della legge n. 196 del 2009. Per due autorizzazioni di spesa (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 95, punti I *octies* e F *octies*) il definanziamento disposto per il 2027 è accompagnato da un rifinanziamento di pari importo a decorrere dal 2030.

		2027	2028	2029	2030 ss
RIFINANZIAMENTI					
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Caserme Vigili del fuoco** (Cap-pg: 7313/5) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,2	-	-	1,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**7,2**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - **Caserme Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7302/7) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,9	0,1	0,1	12,4
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**8,2**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/35) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,8	0,1	0,1	7,7
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali - **Vigili del fuoco**" - (Cap-pg: 7302/5) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,4	-	-	-
	Def.	**-1,4**	**-**	**-**	**-**
-L-B n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/17 - 7325/19) - (Scad. variazione 2027)	LV	48,9	15,0	24,2	69,2
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**." - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,1	-	-	-
	Def.	**-3,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7325/24 - 7325/28) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	8,9	4,1	10,5	61,9
	Def.	**-0,2**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico" – **Caserme Vigili del fuoco** (Cap-pg: 7313/5) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,2	-	-	1,3
	Def.	**-7,2**	**-**	**-**	

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - **Caserme Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7302/7) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	12,9	0,1	0,1	12,4
	Def.	**-8,2**	-	-	-
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **Vigili del fuoco** - (Cap-pg: 7313/2) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	**-0,3**	-	-	-
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "Risorse in favore del **Dipartimento dei vigili del fuoco**, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7325/38 - 7325/39 - 7325/40) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	5,5	-	4,7	11,1
	Def.	**-5,5**	-	-	-

Lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a **3.049,5 milioni di euro** nel 2027, rappresentando il 9,2% del valore della spesa finale complessiva del Ministero, in **diminuzione** rispetto al dato a legislazione vigente (9,5%).

Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"

La missione, consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa **1.828,9 milioni di euro**, in **diminuzione** rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 1.985,2 milioni circa.

Considerando gli effetti della manovra, lo stanziamento della Missione **si riduce** di **26,6 milioni di euro** rispetto alla legislazione vigente, interamente per effetto della **Sezione I**, mentre non sono operati interventi di **Sezione II**. Il minor stanziamento è dovuto per intero alla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2 (25,0 milioni sulle spese in conto capitale, in particolare sul capitolo 7351, relativo alle spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili, e 1,5 milioni sulle spese correnti).

All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della Missione nel disegno di legge di bilancio risulta pari a **1.802,4 milioni di euro** nel 2027, rispetto ai 1.985,2 milioni della legge di bilancio 2026 (-182,8 milioni).

Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 5,5%.

Missione 6 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

La missione, articolata in due programmi, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa **364,8 milioni di euro**, in **diminuzione** rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 401,7 milioni circa.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), lo stanziamento della Missione **si riduce** di **3,3 milioni di euro** rispetto alla legislazione vigente, per effetto congiunto della **Sezione II** (**+4,0 milioni**) e della **Sezione I** (**-7,3 milioni**).

La **Sezione II** opera esclusivamente con le rimodulazioni di leggi di spesa, che determinano un **aumento** di **4,0 milioni di euro** sul programma 6.2. Gli interventi di **Sezione I** derivano dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2 (-7,9 milioni, di cui 1,2 milioni sul programma 6.1 e 6,7 milioni sul programma 6.2), in parte compensata dall'autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro per il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, disposta dall'articolo 117, comma 1, che introduce il comma 9-*bis* nell'articolo 18 del decreto-legge n. 144 del 2026.

All'esito della manovra la missione presenta uno stanziamento complessivo di **361,5 milioni di euro** (-40,2 milioni rispetto alla legge di bilancio 2026), pari all'1,1% della spesa del Ministero.